



Notiziario settimanale n. 749 del 28/06/2019

versione stampa

Questa versione stampabile del notiziario settimanale contiene, in forma integrale, gli articoli più significativi pubblicati nella versione on-line, che è consultabile sul sito dell'Accademia Apuana della Pace

"Se voi però avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri"

don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una virtù"



Per favore, non sto parlando da medico ma da essere umano. Aiutateci a trovare un porto sicuro. Abbiamo molti pazienti con dolori qui non curabili a causa delle torture.

Aiutateci a trovare un porto sicuro. Per favore, aiutateci a far sbarcare queste persone dalla nostra nave, ora.

Verena, medico a bordo di SeaWatch

D'altronde, a risalire la storia – che nel mondo al contrario che viviamo, proprio i sovranisti dicono di voler difendere ma mostrano di non conoscere affatto – praticamente tutto quello che ha in dispensa ogni "buon italiano", compreso l'esimio dottor Giordano, viene da migrazioni, scambi, trapianti, accoglienze e mescolanze.

Pomodoro, fagioli e patate vengono dall'America; mela e pera, ma pure il riso (c'è qualcosa di più italiano del risotto alla milanese? Sì, quello con lo zafferano che viene da Creta), dall'Asia; melanzana e basilico (c'è qualcosa di più italiano di una parmigiana di melanzane? Di una pasta alla Norma?) dall'India; il caffè (c'è qualcosa di più italiano di un espresso?) viene dall'Etiopia, l'arancia dalla Cina.

La "vera cucina italiana" è specchio fedele d'un mondo continuamente attraversato in cui tutto e tutti cambiano di posto, e le persone e i prodotti e i cibi e – guarda un po' – persino le idee ricominciano nuove storie dovunque approdano. Storie, a volte, magnifiche (ché la cucina è la migliore dimostrazione del fatto che non è importante da dove veniamo, ma cosa riusciamo a essere stando assieme: l'opposto di quel che proclama ogni sovranismo).

Pensa, caro Giordano, che se avessimo chiuso porti e frontiere a tutto questo, oggi la cucina italiana sarebbe fatta con radici, erba di muro e topi. E la tavola funziona come la mente: più cose ci metti e fai interagire, più è ricca e bella e nutriente.

Anna Mallamo, pubblica su Huffingtonpost.it:

https://www.huffingtonpost.it/entry/altro-che-cous-cous-clan-se-avessimo-chiuso-le-porte-oggi-mangeremmo-solo-radici-erba-e-topi_it_5d0f5c8ce4b0a3941863d55a2r

Indice generale

Editoriale.....1

Carità cristiana e polemiche salvianiane: non si morde la mano tesa (di Marco Tarquinio).....1

Evidenza.....2

Porti aperti alle armi, chiusi agli umani (di Tommaso di Francesco).....2

Gli argomenti della settimana.....3

A proposito del decreto sicurezza - bis (di Andrea Natale).....3

Approfondimenti.....10

Referendum sull'acqua, otto anni fa (di Emilio Molinari).....10

Il silenzio come resistenza politica (di Pablo Bujalance).....11

Dove abbiamo perso la bussola? (di Raúl Zibechi).....12

Sottrarre consenso alla violenza (di Maria G. Di Rienzo).....13

Povertà e Flat Tax (di Umberto Franchi).....14

Nomadi: Caro Rutelli, ricordi? Noi sì (di Carlo Stassola - Associazione 21 luglio).....14

Ricordiamoci che il popolo aveva scelto Barabba (di Pietro Cappè).....15

Associazioni.....15

Lettera al Presidente della Regione Toscana per la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio (di Associazione Amici del Padule di Fucecchio).....15

La nuova proposta del Ministro Salvini: crediti formativi agli studenti che donano sangue. Gelli "anche l'Oms sconsiglia il ricorso al dono di sangue non volontario" (di CESVOT Toscana).....16

Editoriale

Carità cristiana e polemiche salvianiane: non si morde la mano tesa (di Marco Tarquinio)

Matteo Salvini cresce di voti, ma a quanto pare non ancora di saggezza. E pensa di farsi tranquillamente i ministeri degli altri, ma proprio tutti: i ministeri tipici della politica, che sono sinonimo di "potere" e dovrebbero esserlo di "dovere", tanto quanti i ministeri propri della comunità cristiana, che sono sinonimo di "servizio".

Qualche giorno fa, infatti, con un precipitoso cinguettio su Twitter, il ministro dell'Interno aveva fatto sapere di voler convocare le parti sociali al Viminale come se quel colle e quel palazzo fossero diventati anche la sede del dicastero delle Attività produttive e del Lavoro o addirittura fossero di nuovo (come in anni ormai lontani) assurti al ruolo di principale sede di governo che è oggi di Palazzo Chigi.

Oggi, invece, con un irreflessivo messaggio via Facebook, ha deciso di farsi anche la carità degli altri, spiegando all'arcivescovo di Torino che cosa la Chiesa può permettersi nella sua azione per i poveri e che cosa non deve neppure azzardarsi a pensare. Perché? Perché monsignor Cesare Nosiglia aveva osato tendere una mano, anzi entrambe, agli esseri umani bloccati sulla imbarcazione umanitaria "Sea Watch" al

Gruppo di redazione: Antonella Cappè, Chiara Bontempi, Claudia Berlucci, Maria Luisa Sacchelli, Maria Stella Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni, Elisa Figoli (photo), Federico Bonni, Giancarlo Albori, Gino Buratti, Ida Tesconi, Luca Bontempi, Marco Buratti (photo), Marco Leorin, Massimo Michelucci, Massimo Pretazzini, Michele Borgia, Nicola Cavazzuti, Oriele Bassani, Paolo Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi

limite delle acque italiane e allo stesso ministro dell'Interno che in quella condizione li mantiene. Da Torino, tra i consensi di una città in festa per il patrono san Giovanni Battista, il vescovo Cesare aveva detto: noi ci siamo, e ci facciamo carico del problema. Un aiuto per togliere tutti dalla terribile impasse dell'ennesimo braccio di ferro sulla pelle di naufraghi in fuga dalla Libia. Un soccorso di cui - grazie ad altri uomini di Dio, cattolici ed evangelici - Salvini del resto aveva già goduto, impersonando a lungo la parte del duro persino nei confronti di navi militari italiane, ma evitando infine di avere sulla coscienza qualche tragedia. Stavolta, invece, il ministro e leader della Lega ha ingiunto seccamente al «caro vescovo» di pensare agli «italiani in difficoltà». Come se già il vescovo non lo facesse.

Per arrivare a dire una cosa del genere ci vogliono almeno due impazzimenti o, se volete, due deliberate rinunce a un po' di buon senso.

Prima di tutto ci vuole una notevole dose di imprudenza e una doppia impudenza. L'imprudenza è quella di chi si ritiene un «unto del signore» e pensa addirittura di incarnare la legge. La prima impudenza è quella di chi mostra (o finge) di sapere poco o nulla della fede e della carità cristiana e però ne parla e ne straparla a sproposito. La seconda impudenza è di chi "sfida" senza avere nemmeno lontanamente un'idea di che cosa sia e come viva la Chiesa di Torino, e dello speciale carisma per il servizio ai piccoli e gli ultimi che ne ha fatto e ne fa ancora oggi una gioiosa fabbrica di "santi sociali". Una Chiesa speciale e uguale nel cuore di una Chiesa italiana che ogni giorno e ogni notte sta accanto a quanti - persino al tempo del Reddito di cittadinanza e della sovrabbondante retorica sul «prima gli italiani» - sono e restano ai margini di tutto. Ma ci vuole anche un bel po' di arroganza. Quella che porta il ministro a irridere («dorma bene!») anche il parroco di Lampedusa che trascorre notti all'aperto aspettando l'approdo di chi non ha tetto ed è sopra al mare. Quella che travolge quasi sempre i politici colpiti da improvvise e cospicue fortune elettorali e che ha già prodotto un sacco di guai al Paese, mettendo spesso in questione ciò che lo ha reso grande, non per ultima la capacità molto italiana di vincere, e far lievitare, di solidarietà l'innato particolarismo dei suoi figli. Il problema è che l'arroganza, come certe fortune, prima o poi passa, ma i danni fatti restano e pesano sulla vita della gente.

Magari è stata solo una voce dal sen fuggita e precipitosamente, come ormai succede quasi sempre, fatta rimbalzare sui social. Un politico di successo come Matteo Salvini, farebbe meglio ad apprezzare chi non tende la gamba per fare sgambetti, ma tende cristianamente la mano per aiutare, senza altro interesse che il bene necessario e possibile in un momento di crisi, in cui ci sono in ballo non cose ma persone. Non si morde mai la mano che soccorre, men che meno se soccorre altri.

Avvenire, 25 giugno 2019

Segnalato da Buratti Maria Stella

fonte: Avvenire del 25.06.2019 - <https://www.avvenire.it/> (segnalato da: Buratti Maria Stella)

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3294

Evidenza

[Porti aperti alle armi, chiusi agli umani \(di Tommaso di Francesco\)](#)

Nella visione del governo la guerra è da tempo diventata «umanitaria» e l'accoglienza umanitaria è tout-court «criminale». Quando dovrebbe essere evidente che chi apre i porti ai mercanti di armi e li chiude al soccorso umanitario e all'accoglienza, distrugge la civiltà, cancella il futuro e prepara il campo aperto dell'odio.

Se volete avere una rappresentazione tangibile e concreta della natura del governo in carica, quello del «contratto» tra sovranismo razzista della Lega e populismo giustizialista del M5S, guardate il Belpaese da nord a sud, nei suoi due porti di Genova e di Lampedusa.

Da una parte, nella capitale ligure, è attraccata la nave saudita Bahri Yanbu, tradizionalmente carica di armamenti; dall'altra nell'estrema isola siciliana rimaneva fino a 48 ore fa confinata al largo la Sea Watch, la nave di soccorso umanitario ai profughi. Porti aperti, per decisione del governo italiano, ai carichi di armi per un paese in guerra come l'Arabia saudita e per il conflitto sanguinoso in Yemen; porti chiusi, sempre per decisione del governo italiano e in particolare del ministro dell'odio Matteo Salvini, invece per i carichi di esseri umani disperati.

Ma per entrambi, ecco la novità, di fronte ai silenzi, alle ambiguità, alla tracotanza del governo che ora si rimpalla le responsabilità, in crisi con se stesso e con la coscienza della società civile italiana, sul fronte dei porti è scesa in campo la protesta. Di chi a Genova, attivisti e sindacalisti, non vuole più contribuire ad insanguinare il mondo con i traffici di armi e blocca una nave la Bahri Yanbu di fatto militare - appartiene infatti alla società saudita che gestisce il monopolio della logistica militare di Riyadh.

A Lampedusa è scesa in strada una lenzuolata di civiltà che vuole accogliere invece che respingere chi fugge disperato dalle troppe nostre guerre e dalla miseria prodotta dal nostro modello di rapina delle risorse energetiche, in Africa e non solo.

È una sintonia di avvenimenti con la quale irrompe nell'Italietta ripiegata su se stessa, la questione internazionale. Perché entrambe le vicende sono casi internazionali e chiamano in causa subito l'Europa, significativamente alla vigilia del voto per le europee. Infatti la nave saudita, che porta armi e/o strumentazioni comunque destinate alle forze armate della monarchia saudita infatti, è partita dagli Stati Uniti, passata per il Canada prima di arrivare in Europa, ha come destinazione Gedda e, dopo avere caricato munizioni di produzione belga nel porto di Anversa, ha visitato e cercato di approdare nel Regno Unito, in Francia e in Spagna. Sempre accolta dalla protesta dei pacifisti, degli attivisti dei diritti umani e dei portuali locali.

E l'Italia non è un attracco qualsiasi: qui su licenza tedesca sono prodotte bombe dalla Rwm Italia (con sede a Ghedi, Brescia, e nello stabilimento a Domusnovas, in Sardegna) che vengono utilizzate contro la popolazione civile yemenita.

È un traffico di morte con il concorso dell'intera Europa: secondo i rapporti della stessa Ue sulle esportazioni di armi, gli Stati membri dell'Ue hanno emesso nel solo 2016 almeno 607 licenze per oltre 15,8 miliardi di euro in Arabia Saudita.

Ieri il porto di Genova è stato bloccato dalla manifestazione degli attivisti e dei camalli, ma il governo ha aggirato la protesta e fatto attraccare la nave lo stesso.

Anche a Lampedusa alla fine, la nave Sea Watch confinata al largo per giorni è stata fatta approdare e sono stati fatti scendere i migranti. E con l'accoglienza popolare, quasi festosa allo sbarco dei 47 profughi, è andata in onda l'alternativa del «modello Mimmo Lucano», l'ex sindaco di Riace ora al bando ed esiliato perché ha dimostrato che l'integrazione è possibile, è concreta ed è fattore produttivo, di nuovo lavoro e di nuova civiltà.

Subito si è scatenata la reazione rabbiosa del ministro dell'Inferno, sponsor di quel «Decreto sicurezza bis» che le Nazioni unite accusano apertamente di «violare di diritti umani». Così la nave umanitaria è stata sequestrata e il comandante è stato denunciato per «favoreggiamento dell'immigrazione clandestina».

Ecco che le due anime del «contratto di governo» si ritrovano unite negli intenti finali, anche elettorali.

Non dimentichiamo però che la loro forza, sempre più fragile, deriva dai disastri provocati dai governi precedenti italiani ed europei, di centrodestra e di centrosinistra, sia per l'accoglienza dei migranti che per le guerre infinite in corso. È così. Questo governo gestisce nient'altro che una vergognosa eredità, quella delle decine di muri eretti alle frontiere di ogni paese europeo e, nel Mediterraneo, della esternalizzazione dei confini alle presunte autorità della Libia.

Che, nonostante sia travolta da mesi da una guerra intestina e per procura, continua ad essere chiamata in causa ogni giorno dal ministro degli interni Salvini perché, con la sua milizia che si chiama «guardia costiera libica», tenga ben aperti ai migranti le carceri e i campi di concentramento.

Mentre nella grammatica corrente, la guerra è da tempo diventata «umanitaria» e l'accoglienza umanitaria adesso è tout-court «criminale». Quando dovrebbe essere evidente che chi apre i porti ai mercanti di armi e li chiude al soccorso umanitario e all'accoglienza, distrugge la civiltà, cancella il futuro e prepara il campo aperto dell'odio.

il manifesto, EDIZIONE DEL 21.05.2019

fonte: Centro Studi Sereno Regis - <http://serenoregis.org/>

link: <http://serenoregis.org/2019/05/21/porti-aperti-alle-armi-chiusi-agli-umani-tommaso-di-francesco/>

Gli argomenti della settimana...

Il decreto "immigrazione e sicurezza"

A proposito del decreto sicurezza - bis (di Andrea Natale)

Il contributo analizza le principali novità introdotte dal cd. decreto sicurezza-bis e riflette su possibili frizioni tra quelle disposizioni e alcune previsioni normative poste a garanzia di diritti fondamentali.

1. Premessa

Dopo mesi di *tweet*, anticipazioni e annunci, il Governo approva – su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con altri ministri – il cd. decreto sicurezza-bis (decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 *Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019).

Si tratta di un provvedimento che – lo si anticipa subito – suscita più di una perplessità: sul piano dei contenuti, sul piano della visione dei rapporti tra individui, formazioni sociali e Stato e sul piano della cultura delle garanzie che anima chi lo ha concepito, nonché – e non da ultimo – per lo strumento normativo utilizzato.

Iniziamo con il dare una sommaria sintesi dei contenuti. Nel decreto-legge – suddiviso in tre capi – si possono individuare alcuni filoni principali di intervento, peraltro non del tutto omogenei tra loro:

- i) disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione illegale;
- ii) disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- iii) disposizioni in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
- iv) disposizioni per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza.

2. Le disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione illegale

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'interno *reclamizza* la drastica riduzione degli sbarchi nell'anno 2019: al 14 giugno 2019 si registrano in Italia 2.144 sbarchi, a fronte dei 15.571 sbarchi dello stesso periodo dell'anno 2018 e dei 65.427 sbarchi dello stesso periodo dell'anno 2017 (con una riduzione di sbarchi – nell'ultimo biennio – superiore al 96%) [1].

Non sappiamo *a quale costo* – in termini di dispersi nel Mediterraneo e in termini di respingimenti in Paesi non sicuri – sia stato ottenuto questo risultato. Ma resta un fatto che – nella cruda realtà aritmetica – sembra non contestabile: gli sbarchi sono diminuiti drasticamente; nessuna *invasione* è in atto.

Nonostante questo dato di realtà, i *considerando* introduttivi posti in premessa al decreto legge veicolano un'altra immagine ed evidenziano la

«straordinaria necessità e urgenza» di intervenire con decreto per «contrastare prassi elusive della normativa internazionale» e per «rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresì gli strumenti di contrasto a tale fenomeno».

In questa prospettiva, parafrasando alcuni interventi del Ministro dell'interno, occorre «chiudere i porti» e «impedire alle ong di fare da tassisti ai migranti».

2.1 Come chiudere i porti: non basta un *tweet*

L'art. 1 del decreto legge interviene sull'art. 11 d.lgs n. 286/1998, introducendo il comma 1-ter. Con tale disposizione si prevede che il Ministro dell'interno possa «limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale». Il provvedimento è adottato dal Ministro dell'interno (autorità nazionale di pubblica sicurezza, precisa enfaticamente il decreto), di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

E qui si rileva subito una *prima (buona) notizia*: per «chiudere i porti», serve un provvedimento, non basta un *tweet*...

Sembra un dettaglio, ma i ripetuti casi di “chiusura dei porti” via *Twitter* – e nel modo più emblematico, il cd. caso Diciotti [2] – mettono in luce quanto sia utile e preziosa questa disposizione: la necessaria esistenza di un provvedimento renderà più trasparente la catena decisionale, più agevolmente individuabili le responsabilità politiche e quelle giuridiche e, sebbene con angusti (e probabilmente non tempestivi) spazi di intervento, renderà quei provvedimenti giustiziabili dalla giurisdizione amministrativa (dovendosi probabilmente escludere che si tratti di “atti politici”, sottratti alla sfera di controllo del giudice amministrativo).

Sebbene l'indirizzo *Facebook* del Ministro dell'interno abbia forse meno autorevolezza giuridica rispetto a quella di molti manuali di diritto pubblico, l'interpretazione che vuole il provvedimento di chiusura dei porti come atto giustiziabile davanti al Tar è, peraltro, interpretazione accreditata dalla stessa autorità nazionale di pubblica sicurezza. Infatti, non appena entrato in vigore il cd. decreto sicurezza-bis, il Ministro dell'interno ha dato immediata applicazione alla disposizione di chiusura dei porti, *vietando l'attracco al porto di Lampedusa* della nave *Sea Watch*; il Ministro dell'interno ha poi *postato* con orgoglio la fotografia del decreto di *chiusura del porto* di Lampedusa e – su esso – si legge esplicitamente che «avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica» [3].

Per inciso: tale notazione conferma l'impostazione che diede il Tribunale per i Ministri di Catania alla richiesta di autorizzazione a procedere formulata nei confronti del Ministro Salvini per il noto caso Diciotti, laddove si escludeva che la decisione di «chiudere i porti» potesse essere qualificata come *atto politico* sottratto a qualsivoglia sindacato giurisdizionale [4].

2.2 Quando chiudere i porti

A questo punto, è utile considerare in quali casi il Ministro dell'interno possa chiudere i porti; il provvedimento può essere adottato per «motivi di ordine e sicurezza pubblica», ovvero quando si concretizzano alcune condizioni previste dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (cd. conv. UNCLOS) [5]; ma – di tutta l'articolata Convenzione sul diritto del mare – il decreto sicurezza-bis richiama solo l'art. 19, comma 2, lett. g), ove si legge che «il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività: (...) g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti (...) di immigrazione vigenti nello Stato costiero».

Ecco dunque che – con un sapiente gioco di rimandi e di selezione di piccole porzioni di frasi, estrapolate da contesti normativi ben più articolati e complessi – il decreto legge indica che uno dei presupposti che legittimerebbe la “chiusura dei porti” è rappresentato dalla semplice

presenza – a bordo della nave – di persone che vorrebbero sbarcare irregolarmente in Italia, ossia «in violazione delle leggi e dei regolamenti (...) di immigrazione vigenti nello Stato costiero».

Molte sarebbero le cose che potrebbero essere dette sul punto; si potrebbe, anzitutto, rilevare che, per l'ennesima volta, il nostro legislatore introduce nell'ordinamento un collegamento ideale tra il fenomeno migratorio e la (in)sicurezza pubblica. Non è una novità. Succede dalla notte dei tempi (e, per restare all'età contemporanea, dall'approvazione del TULPS) che lo straniero sia visto e descritto come *fattore di pericolo* per la *salus rei publicae*.

Esigenze di sintesi impongono però di limitare i rilievi all'essenziale. Qui basti dire che la possibilità di “chiudere i porti” non può confliggere con il necessario «rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia». È lo stesso decreto sicurezza a (doverlo) riconoscere.

Ciò vuol dire che – nonostante l'entrata in vigore del decreto sicurezza-*bis* – il nostro Paese dovrà comunque continuare a:

i) rispettare le norme convenzionali sul soccorso e il salvataggio delle persone in mare (tra esse, la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – la cd. convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea – fatta a Londra nel 1974 [6] e la Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare – cd. Convenzione SAR – fatta ad Amburgo nel 1979 [7]). Nulla muta, dunque, in ordine al dovere per ciascun comandante di nave di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo e di procedere quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo, come stabilito tanto dalla Convenzione sul diritto del Mare (art. 98 conv. UNCLOS), quanto dalla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (capitolo 5, regola 10, conv. SOLAS). A tali enunciazioni si accompagna quella relativa al dovere degli Stati aderenti a tali convenzioni di garantire (ed esigere) l'assolvimento di tali doveri dai comandanti delle navi battenti la loro bandiera [art. 98 convenzione sul diritto del mare]. Nulla muta, dunque, in ordine al dovere per il nostro Paese di offrire – quando le condizioni lo richiedano – un porto di approdo sicuro alla nave che ne faccia richiesta [8], essendo tendenzialmente da escludere che la Libia possa essere considerata un porto di approdo sicuro, come affermato il 18 giugno 2019 dal Commissario per i diritti umani presso il Consiglio d'Europa [9];

ii) rispettare le norme convenzionali previste dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951 [10], (convenzione cui non aderisce la Libia) di cui è “custode” l'Unhcr che, certo non per caso, allorché era imminente l'approvazione del cd. decreto sicurezza-*bis* ha esternato serie preoccupazioni [11]; è solo il caso di ricordare che l'art. 33 della Convenzione di Ginevra consacra il principio di “non refoulement”, in base al quale «Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche» [12];

iii) rispettare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e i protocolli addizionali [13] che vietano le espulsioni e i respingimenti collettivi di stranieri (art. 4 prot. addizionale n. 4 alla Conv. Edu) e le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere ri-espulsi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani e degradanti (art. 3 Conv. Edu) [14] e che assicurano altresì le garanzie procedurali che debbono essere assicurate agli stranieri in caso di espulsione (art. 1, prot. addizionale n. 7 alla Conv. Edu; le garanzie previste da tale protocollo sono, peraltro, paragonabili a quelle di un altro strumento sovra-nazionale e, precisamente, l'art. 13 del Patto internazionale dei diritti civili e politici); ed è solo il caso di

ricordare che la Corte Edu ha già condannato in passato l'Italia per aver respinto collettivamente alcuni cittadini somali ed eritrei soccorsi dalla Guardia costiera in una zona Sar rientrante nella responsabilità del nostro Paese. Il riferimento è, ovviamente, a Corte Edu, Grande Camera, causa *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* (Ricorso n. 27765/09), sentenza 23 febbraio 2012 [15];

iv) rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che protegge il diritto di asilo (art. 18 CDFUE, diritto fondamentale peraltro tutelato anche dall'art. 10, comma 3, Cost.) e vieta le espulsioni collettive e le espulsioni – cui vanno equiparati i respingimenti – verso Paesi in cui lo straniero sia esposto a rischio di pena di morte, o tortura, o trattamenti inumani o degradanti (art. 19 CDFUE) [16].

Nulla cambia, dunque? Non esattamente. L'approvazione del cd. decreto sicurezza-*bis* ha comunque tre rilevanti effetti:

a) la “chiusura dei porti” – prima – rientrava nelle responsabilità del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (art. 83, codice della navigazione); ora tale decisione può essere adottata anche dal Ministro dell'interno;

b) prima, la “chiusura dei porti” poteva essere adottata solo «per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione» e «per motivi di protezione dell'ambiente marino» (sempre l'art. 83 cod. nav.); ora – come visto – anche il fenomeno delle migrazioni irregolari potrebbe legittimare la chiusura dei porti; il che – di fatto – rischia di ostacolare l'accesso dei migranti alle misure propedeutiche all'avvio delle procedure di protezione internazionale previste dall'art. 10-*ter* d.lgs n. 286/1998 (e non solo);

c) infine – e non secondariamente – vi è un ulteriore e rilevante effetto: nell'immediatezza delle situazioni, allorché si devono prendere le decisioni operative, allorché ci sono decine e decine di persone stipate su pochi metri quadri di lamiera, sul ponte di una nave battuto dal sole o dalla pioggia, l'individuazione del punto di equilibrio tra le esigenze considerate dalle convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e diritti fondamentali dei migranti (da un lato) e protezione delle frontiere (dall'altro lato) sarà fissato dal Ministro dell'interno (che – agendo come autorità nazionale di pubblica sicurezza – adotterà verosimilmente decisioni informate a logiche securitarie, con provvedimenti che – sebbene impugnabili – avranno effetti di immediata compressione di diritti fondamentali).

Per inciso: trattandosi di atti amministrativi è non controvertibile che si tratti di atti impugnabili davanti alla giustizia amministrativa (da comandante, armatore e proprietario della nave); tuttavia è da chiedersi se – trattandosi di atti che incidono anche su diritti fondamentali – non vi sia spazio anche per interventi della giurisdizione ordinaria sollecitati dai singoli migranti, a tutela di diritti fondamentali loro propri (quale, per esempio, il diritto ad una qualche forma di protezione internazionale) [17].

2.3 La guerra alle ong

Ma il decreto legge n. 53 del 2019 non si limita alla chiusura dei porti per “fermare” l'invasione e le «pratiche elusive della normativa internazionale».

All'articolo 2 del decreto legge n. 53 del 2019, si prevedono importanti sanzioni economiche nei confronti degli operatori che – dopo il soccorso in mare – accompagnino i migranti nei pressi delle nostre coste e all'ingresso dei nostri porti; con tale norma si introduce all'art. 12 d.lgs n. 286/1998 il comma 6-*bis* che commina il pagamento di una rilevante sanzione amministrativa (da 10.000 a 50.000 euro) per chi disobbedisca agli ordini del Ministro dell'interno («...il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'art. 11, comma 1 ter, D.lgs. n. 286/1998»; in caso di «violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile,

all'armatore e al proprietario della nave, si applica, a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali (...) la sanzione amministrativa (...) da 10.000 a 50.000 euro»).

Per inciso: si osserva che il legislatore ha ritenuto necessario provvedere ad un apparato sanzionatorio di natura amministrativa per il caso in cui un comandante di nave non obbedisca al Ministro dell'Interno che dichiara «chiuso» un certo porto; la scelta del legislatore dimostra in modo abbastanza evidente che la condotta di mera disobbedienza ad analogo ordine non può integrare il delitto di violenza privata, come pure si è discutibilmente sostenuto da parte di talune autorità giudiziarie [18].

Rispetto ad anticipazioni giornalistiche che prefiguravano multe di entità straordinaria per ciascun migrante presente a bordo, la sanzione comminata dall'art. 12, comma 6-bis, sembra essere stata «ingentilita». Nondimeno, si tratta di una norma che manifesta in modo esplicito l'intendimento di fare «terra bruciata» intorno al migrante, disincentivando – quanto più possibile – ogni forma di aiuto e soccorso in suo favore.

Al riguardo è sufficiente considerare che:

i) la fattispecie è delineata in modo piuttosto vago; il precetto fa riferimento all'osservanza della «normativa internazionale» (che rappresenta un riferimento non troppo selettivo e preciso) e/o alle «limitazioni disposte ai sensi dell'art. 11 comma 1 ter, D.lgs. n. 286/1998» (ossia il provvedimento di chiusura dei porti decreto dal Ministro dell'Interno);

ii) in deroga al principio generale dettato dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 (che statuisce la regola generale della responsabilità solidale del proprietario della cosa che fu destinata a commettere una certa violazione amministrativa), si prevede una responsabilità cumulativa per comandante, armatore e proprietario della nave; vale a dire che si introduce una regola *speciale* che si scosta da quanto di solito è previsto per il caso di violazioni amministrative ascrivibili alla circolazione di beni mobili registrati (essendo la regola generale quella della responsabilità solidale); una simile previsione si presenta evidentemente tesa al perseguimento di due obiettivi: da un lato, colpevolizzare a 360° chiunque si occupi di soccorso dei migranti in acque internazionali; dall'altro lato, limitare la possibilità di «suddividere» e «socializzare» tra più persone il peso delle sanzioni economiche, ponendole a carico di più soggetti capaci di farvi fronte: una cosa è porre una sanzione amministrativa a carico di un comandante, con responsabilità solidale dell'armatore e del proprietario; ben altra cosa è porre una sanzione a carico di una singola persona fisica (il comandante), senza l'intervento di altri obbligati in solido (che, anzi, a loro volta, saranno obbligati *in proprio*);

iii) la previsione di una responsabilità di armatore e proprietario della nave, poi, può spingersi sino a rappresentare una vera e propria responsabilità per fatto altrui (quantomeno nel caso in cui il comandante abbia agito di propria autonoma iniziativa, senza consultarsi con armatore e proprietario).

Ma vi sono ulteriori previsioni che dimostrano in modo nitido che il reale obiettivo del decreto sicurezza sia quello di fare «terra bruciata» intorno a chi si trova in mezzo al mar Mediterraneo.

La medesima disposizione prevede che «in caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave» si applichi la «sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente al sequestro cautelare». L'organo deputato all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente. Sul punto, si deve osservare che:

i) la previsione della confisca è sanzione oltremodo afflittiva, tanto da giungere al paradosso che – considerato il valore di una nave – la sanzione accessoria può risultare economicamente più afflittiva della sanzione principale;

ii) non è chiaro cosa accada nel caso in cui la violazione sia reiterata

utilizzando la medesima nave, ma sotto il comando di due diversi comandanti (al riguardo è ragionevole escludere che vi sia una «reiterazione» delle violazioni, considerato che – stando al testo dell'art. 12, comma 6-bis, d.lgs n. 286/1998 – il destinatario del precetto è il «comandante» e non l'armatore o il proprietario della nave; tale interpretazione è avvalorata dal testo dell'art. 8-bis, comma 1, legge n. 689 del 1981, laddove si legge che si ha reiterazione delle violazioni quando – nell'arco di un quinquennio – «lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole»);

iii) non è del tutto chiaro cosa accada nel caso in cui la violazione sia «reiterata» allorché la prima violazione non sia ancora oggetto di un accertamento definitivo (al riguardo è ragionevole ritenere che sia necessario che la prima violazione sia cristallizzata da un accertamento definitivo, come si ricava dal tenore dell'art. 8-bis, comma 1, primo periodo, della legge n. 689 del 1981; senonché, il secondo periodo del medesimo comma sembra smentire tali certezze, prevedendo che si possa considerare reiterazione delle violazioni «anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo»; il che comporterebbe che il prefetto possa contestare più violazioni commesse nell'arco di un certo lasso di tempo e – all'esito di un unico procedimento sanzionatorio – disporre l'applicazione delle sanzioni amministrative principali e della sanzione accessoria della confisca, non preceduta da un precedente accertamento definitivo; utilizzando categorie penalistiche, sarebbe come applicare una recidiva nel contesto di un unico processo in cui si accerti l'esistenza di un reato continuato). Se in questo scenario si aggiunge la considerazione per cui è possibile per il prefetto disporre il sequestro cautelare dell'imbarcazione, ecco che l'obiettivo perseguito con l'apparato normativo in esame è chiaro; non solo si deve impedire alle ong di entrare nei porti, ma si deve provvedere al sequestro amministrativo delle loro navi, per impedire loro anche solo di presentarsi all'ingresso dei porti...

Vi è poi un'ulteriore previsione che denota ancora una volta come – per le situazioni che qui interessano – il legislatore abbia ritenuto giustificata e necessaria una deviazione dai principi generali in materia di applicazione delle sanzioni amministrative. L'art. 12, comma 6-bis, d.lgs n. 286/1998 dispone infatti che, per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa norma, si applichino le disposizioni della legge n. 689 del 1981, «ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 8 bis».

Ancora una volta, dunque, il governo ritiene necessario introdurre un'eccezione alla regola generale. E, ancora una volta, si tratta di un'eccezione che rende deteriore il trattamento di queste violazioni rispetto alla generalità delle violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative. L'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981 prevede infatti che:

- «le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria» (comma 4);

- «la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta» (comma 5);

- «gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno» (comma 6).

Come evidente, la peculiare disciplina del *cumulo giuridico* di sanzioni per violazioni amministrative poste in essere in esecuzione di una «programmazione unitaria» è – in linea generale – ispirata a criteri di

favor, che ricalcano gli schemi concettuali e sanzionatori tipici della disciplina del reato continuato.

Ebbene: questa disciplina di favore – applicabile alla generalità delle violazioni amministrative – non si applica a chi soccorra migranti in alto mare. Si tratta dell'ennesima traccia di un *diritto speciale*, volto a colpire chi si occupa di migranti.

2.4 Le modifiche dell'art. 51 cpp

L'art. 3 del dl n. 53 del 2019 interviene anche sul testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, cpp accentrando la responsabilità delle indagini preliminari alla Procura distrettuale per i reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare sul territorio dello Stato. La previsione originaria prevedeva l'attribuzione delle indagini alla responsabilità delle procure distrettuali solo per i casi di delitti associativi tesi a commettere le più gravi tra le violazioni dell'art. 12 d.lgs n. 286/1998 (i commi 3 e 3-*ter*).

L'attribuzione alle procure distrettuali delle indagini anche per fenomeni di minore gravità appare scarsamente comprensibile (e non del tutto spiegabile – come indicato nei considerando introduttivi – con «la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina»).

A voler fare della dietrologia, si potrebbe ricondurre tale novità legislativa al diverso atteggiamento che hanno assunto – di fronte al fenomeno dei soccorsi in alto mare e la richiesta delle ong di approdo in porti italiani e di fronte all'operato del Ministro dell'interno – la Procura (circondariale) di Agrigento e la Procura (distrettuale) di Catania...

Ma – al di là della dietrologia – la modifica intervenuta sul testo dell'art. 51 comma 3-*bis* è meno innocua di quanto si possa pensare.

Basti pensare che l'introduzione in tale disposizione anche del delitto di cui all'art. 416 cp, finalizzato alla commissione del delitto di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs n. 286/1998 comporta l'applicabilità a tale fatto di reato:

- i) delle presunzioni di adeguatezza della misura cautelare carceraria prevista dall'art. 275, comma 3, cpp;
- ii) del fermo di indiziato di delitto anche fuori dai casi previsti dall'art. 384 cpp (in forza di quanto prevede l'art. 77 d.lgs n. 159 del 2011, cd. codice antimafia, che richiama l'art. 4 del medesimo codice che, a sua volta, richiama l'art. 51, comma 3-*bis*, cpp);
- iii) del raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 6, cp.

Insomma, anche in questo caso, con la modifica (apparentemente) di una sola e semplice disposizione di carattere processuale si introduce un'ulteriore estensione delle ipotesi di diritto penale (e processuale) differenziato.

3. Le norme in materia di ordine e sicurezza pubblica: manifestare è pericoloso...

Il decreto *sicurezza-bis* interviene anche introducendo norme a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si tratta di norme che intervengono sulla disciplina dei reati commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'art. 6 del decreto *sicurezza-bis* interviene sull'art. 5 della legge n. 152 del 1975 prevedendo un significativo inasprimento delle sanzioni laddove l'uso – senza giustificato motivo e in luogo pubblico o aperto al pubblico – di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona avvenga «in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico» (l'arresto da due a tre anni e l'ammenda da 2000 a 6000 euro).

La stessa norma introduce poi l'art. 5-*bis* della legge n. 152 del 1975, disponendo che «chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare

un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni»; tale fattispecie si applica «salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* della legge n. 401 del 1989».

Lo stesso *trend* informa l'art. 7 del decreto *sicurezza-bis*, che introduce alcune modifiche al codice penale: si introduce la previsione per cui la resistenza a pubblico ufficiale sia aggravata per il semplice fatto che essa avvenga «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico» (con aggravante ad effetto comune); si prevede un inasprimento sanzionatorio per l'interruzione di pubblico servizio posta in essere «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico» (reclusione fino a due anni); si prevede un'aggravante ad effetto comune per l'ipotesi in cui la devastazione o il saccheggio (già gravemente sanzionati) avvengano «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico» (essendo, peraltro, piuttosto problematico riuscire ad immaginare delitti contro l'ordine pubblico come la devastazione o il saccheggio che avvengano in luogo non pubblico, né aperto al pubblico...); si prevede altresì che il danneggiamento – ordinariamente punito con la reclusione da sei mesi a tre anni – sia punibile con la reclusione da uno a cinque anni laddove l'autore del reato commetta il danneggiamento «nel corso di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico» (e, anche per questa ipotesi, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività). Non è secondario osservare che la cornice editale prevista per tale ipotesi di danneggiamento consente l'arresto (facoltativo) in flagranza di reato e financo l'applicazione di misure coercitive di carattere custodiale.

All'esito di questa carrellata, si ha chiaro quale sia il messaggio che il governo ha voluto dare. La commissione di reati è sempre meritevole di sanzione; essa, però, è vieppiù meritevole di biasimo e di inflessibile risposta sanzionatoria, laddove i reati siano commessi «nel corso di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico». In tali casi si ritiene giustificato un deteriore trattamento punitivo.

Si tratta di una scelta di politica criminale che – come tutte le scelte di politica criminale – è connotata da larga discrezionalità politica e che, dunque, molto probabilmente, potrebbe superare possibili censure di legittimità costituzionale. Tuttavia, tali previsioni contribuiscono – ponendosi in frizione rispetto ai principi che ispirarono il costituente nel prevedere la libertà di riunione – a descrivere un immaginario in base al quale «il manifestante» è una persona potenzialmente pericolosa e le stesse manifestazioni sono luoghi pericolosi e criminogeni [19].

4. Le norme di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive (ma non solo...)

Il terzo capo del decreto *sicurezza-bis* dispone norme di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive. In particolare, si introducono alcuni inasprimenti quanto alla durata dei Daspo che possono essere irrogati dal giudice (durata massima aumentata a dieci anni; art. 6, comma 7, legge n. 401 del 1989) o dal Questore, per il caso in cui l'autore delle violazioni sia persona già in precedenza destinataria di altro Daspo (cornice editale aumentata con un minimo di sei anni e un massimo di dieci anni; art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989).

Il decreto legge vieta poi alle società di erogare sovvenzioni, contributi ed erogazioni a persone già colpite da Daspo o da misure di prevenzione o condannate per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Ma il blocco di norme maggiormente significativo sul piano dei principi di eguaglianza e di garanzia in materia penale è un altro.

L'art. 16 del decreto *sicurezza-bis* introduce un'aggravante ad effetto comune (l'art. 61, n. 11 *sexies* cp) per coloro che hanno commesso il fatto

«in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni».

La stessa norma, poi, introduce una previsione di carattere speciale in materia di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto codificata dall'art. 131-*bis* cp. Detta causa di non punibilità, come noto, di regola si applica in relazione a reati puniti con una pena detentiva massima di cinque anni; tuttavia – laddove si tratti di reati commessi «in occasione o a causa di manifestazioni sportive» la causa di non punibilità non potrà essere applicata in caso di delitti puniti con pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione.

Come dire: per tale tipologia di reati si introduce un trattamento punitivo peggiore rispetto a molti altri reati di non trascurabile gravità (le lesioni personali; resistenza e violenza a pubblico ufficiale; la truffa; l'appropriazione indebita; il furto).

Ma i *segni* di un diritto penale speciale nei confronti di autori di reati in occasione di manifestazioni sportive non si limitano a questo. Ben più preoccupanti risultano le previsioni introdotte sul versante processuale. L'art. 14 del decreto n. 53 del 2019 estende alle persone gravemente indiziate di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive la possibilità di disporre – anche fuori dai casi di cui all'art. 384 cpp – il fermo di indiziato di delitto, secondo la disciplina del fermo prevista dal cd. codice antimafia (art. 77 d.lgs n. 159 del 2011).

Non solo. Si ricorderà che la legge n. 401 del 1989 prevede un singolare istituto: quello dell'arresto in flagranza cd. differita. L'art. 8, comma 1-*ter*, consente infatti di procedere non in flagranza di reato, ma comunque entro 48 ore dal fatto, all'arresto della persona che – sulla base di documentazione video-fotografica – risulti inequivocabilmente responsabile di determinati reati commessi a causa o in occasione di manifestazioni sportive.

Si tratta di una previsione che attribuisce un significativo potere di coercizione della libertà personale agli operatori di pubblica sicurezza che possono – non nell'immediatezza del fatto, ma anche a 48 ore di distanza da esso – procedere all'arresto di una persona in assenza di provvedimenti coercitivi emessi dall'autorità giudiziaria [20]. La possibilità di procedere ad arresto in flagranza cd. differita fu introdotta per la prima volta – e sempre con decreto legge – nel 2003 e aveva suscitato in dottrina comprensibili perplessità in ordine alla sua legittimità costituzionale [21]; d'altra parte, la previsione dell'art. 8, comma 1-*ter*, legge n. 401/1989 non sembra poter essere ricondotta – se non con qualche forzatura interpretativa – ai «casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» in cui l'art. 13, comma 3, Cost. consente all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti coercitivi prima che intervenga l'autorità giudiziaria. Del resto, la stessa formulazione dell'art. 13, comma 3, Cost. rende davvero chiaro «tanto il disfavore del Costituente per l'attribuzione alla polizia di poteri incidenti sulla libertà personale, quanto la determinante importanza dell'intervento del giudice» [22].

Tali perplessità di ordine costituzionale sono state ritenute invece non fondate in giurisprudenza [23].

Forse anche per rassicurare la cultura giuridica, la previsione della possibilità di procedere ad arresto in condizioni di cd. flagranza differita è sempre stata considerata una misura “a termine”. Inizialmente, l'art. 8 comma 1-*ter* avrebbe dovuto avere efficacia sino al 30 giugno 2005; poi il termine di efficacia di tale previsione fu prorogato al 30 giugno 2007 (con dl n. 115/2008); quindi la proroga fu posticipata al 30 giugno 2010 (con dl n. 8/2007); poi al 30 giugno 2016 (con dl 93/2013) e, infine, con il cd. decreto Minniti (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*, dl n. 14 del 2017, conv. con legge n. 48 del 2017), la previsione della possibilità di procedere ad arresto in flagranza differita fu estesa sino al 30 giugno 2020.

Con il decreto *sicurezza-bis*, questa previsione – da temporanea che era – diventa una previsione ordinaria (essendo abrogata l'apposizione di un termine di efficacia al 30 giugno 2020 alla previsione normativa in

esame). Certo, l'arresto in flagranza differita si applica a chi commette reati in occasione di manifestazioni sportive; si tratta, cioè, di un diritto speciale che si ritorce contro gruppi di persone le cui condotte si sono troppo spesso caratterizzate per una inusitata e incomprensibile violenza e che fanno riferimento a quella che spesso noi ben-pensanti osserviamo come una *sub-cultura*.

Ma occorre fare attenzione, perché – come alcuni *ultras* (credo della Lazio) ebbero a scrivere su uno striscione, a proposito del “diritto speciale” contro il tifo violento – «OGGI ALLE CURVE. DOMANI A TUTTA LA CITTÀ».

O, per dirla con parole forse più raffinate, occorre fare molta attenzione «ai rischi per le garanzie insiti nel meccanismo processuale della flagranza differita, troppo disinvoltamente accettato solo perché indirizzato contro soggetti sgradevoli come i tifosi (non solo urlanti ma anche) violenti e aggressivi; rischi sui quali la magistratura ha forse lasciato troppo soli, nella denuncia, gli avvocati penalisti» [24]; ciò perché, «è nelle deviazioni operative degli apparati di sicurezza e nel diritto penale del quotidiano, oltre che nel clima complessivo del Paese, che si sono prodotti i più rilevanti mutamenti o le micro-modificazioni che rischiano di sospingerci verso un diritto penale del nemico» [25].

Ed ecco infatti che – come profeticamente prefigurato dallo striscione degli *ultras* poco sopra citato – l'istituto della flagranza differita penetra ulteriormente nel nostro ordinamento.

L'art. 10 del decreto Minniti (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*, decreto legge n. 14 del 2017) prevedeva al comma 6-*quater* l'istituto della flagranza differita anche per ipotesi non connesse alla violenza negli stadi [più precisamente, l'arresto in flagranza differita (entro 48 ore dal fatto) è previsto per reati compresi nel catalogo dell'art. 380 cpp, «commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche» e risulta consentito allorché «non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica»]; l'arresto differito è consentito sempre che la responsabilità della persona arrestata emerga in modo inequivoco «sulla base di documentazione video-fotografica» [26].

Il testo originario della disposizione in parola prevedeva che tali ipotesi di arresto in flagranza differita avessero vigenza nel nostro ordinamento sino al 30 giugno 2020. Il decreto *sicurezza-bis*, con un tratto di penna, sopprime tale limite temporale [27].

La flagranza differita è oramai entrata in pianta stabile nel nostro ordinamento. E ora non riguarda più solo gli *ultras*, ma tutti i consociati.

Ecco che, allora, è forse necessario tornare a domandarsi se la previsione della flagranza differita sia compatibile con il dettato dell'art. 13, comma 3, Cost.; se, cioè, le ipotesi di privazione della libertà personale ad opera degli operatori di polizia e prima dell'intervento giudiziale siano:

a) tassativamente determinate;

b) previste per casi che possano davvero dirsi «eccezionali» e connotati da «necessità e urgenza» (che non consentano all'autorità giudiziaria di intervenire immediatamente e nemmeno – che so?! – che sia il pm a disporre l'arresto differito, sulla falsariga del fermo disposto dal pm). Del resto, se la prova della responsabilità deve emergere in modo non equivoco da documentazione video-fotografica, non si vede come – con gli odierni strumenti di trasmissione dati – non sia possibile sollecitare e ottenere tempestivamente un provvedimento emesso – come vuole la Costituzione – dall'autorità giudiziaria...

5. Varie ed eventuali

Il decreto contiene molte altre norme di non secondario impatto sul nostro ordinamento e di cui qui non si riesce a dare conto: si prevede il potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura per il contrasto dell'immigrazione irregolare (art. 4); si introducono obblighi di immediata comunicazione alle Questure dell'accoglienza di stranieri in strutture

recettive (anche quando il soggiorno sia di durata inferiore a 24 ore; art. 5); si introducono alcune previsioni in materia di titolo di soggiorno (funzionali alla migliore gestione degli ingressi in occasione delle prossime Universiadi di Napoli 2019; art. 10).

Ci si limita ad una cursoria menzione dell'art. 8 del decreto *sicurezza-bis* che vale la pena segnalare per l'interesse che esso assume per l'organizzazione giudiziaria; l'art. 8 prevede infatti un piano di assunzioni straordinarie di personale amministrativo a tempo determinato per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive. Detto piano di assunzioni straordinarie sarà curato dal ministro della giustizia [28].

L'iniziativa è lodevole e meritoria, essendo inaccettabile che decine di migliaia di processi giudicati in via definitiva siano in attesa di esecuzione; non solo perché l'effettività della pena può costituire una garanzia per la sicurezza pubblica, ma anche perché l'esecuzione di una pena a distanza eccessiva dal fatto perde gran parte del suo significato (tanto del suo significato "retributivo", quanto del suo significato "rieducativo", ossia dell'unico fine esplicitamente assegnato alla sanzione penale dalla nostra Carta costituzionale).

Tuttavia, non può sottacersi che tale iniziativa – ove riesca ad avere un impatto concreto sulla movimentazione dello *stock* di arretrato – non farà altro che spostare il problema un po' più "a valle": l'incremento del numero di sentenze da porre in esecuzione implica la necessità di aumentare le dotazioni di personale degli uffici di esecuzione penale esterna (già oggi non del tutto sufficienti a fronteggiare i flussi di sopravvenienze in modo tempestivo) e deve comunque tenere nella dovuta considerazione il fatto che le nostre strutture carcerarie ospitano già oggi un numero di persone significativamente superiore alla capienza regolamentare [29]. Gestire amministrativamente quello stock di sentenze in arretrato ancora da eseguire, non vuol pertanto dire che dette sentenze potranno davvero essere eseguite.

6. Qualche provvisoria valutazione complessiva

La pur superficiale rassegna di alcune delle previsioni contenute nel decreto *sicurezza-bis* consente di registrare alcune linee di tendenza che, molto probabilmente, non sono casuali, ma rispondono ad una cifra culturale delle forze politiche che ora hanno la responsabilità di governare il Paese.

Primo. Si conferma – per l'ennesima volta – lo spostamento del "vero potere", che abbandona le assemblee elettive per trasferirsi nelle stanze del Governo. La forma di governo voluta dal Costituente (forma di governo parlamentare) è oramai vissuta con malcelato fastidio ed è continuamente esposta a piccole e grandi forzature; gli atti aventi forza di legge sempre meno spesso vengono partoriti nelle assemblee elettive e (sempre più spesso) promanano dall'autorità di governo che (sempre più spesso) non esita a fare ricorso alla decretazione di urgenza e (sempre più spesso) ottiene la conversione dei decreti legge con l'apposizione di questioni di fiducia che soffocano il (già angusto) spazio del dibattito parlamentare.

E il ricorso alla decretazione di urgenza è preoccupante non solo per la consistenza quantitativa del fenomeno, ma anche per le evidenti forzature cui sono sottoposti i concetti di straordinarie necessità e urgenza. È sufficiente leggere i considerando introduttivi del decreto: essi danno l'immagine di un Paese sull'orlo della guerra, esposto alle invasioni saracene (via mare) e in preda alle orde barbariche (degli *ultras*). Questa sarebbe la situazione di straordinaria necessità e urgenza che giustificerebbe il ricorso allo strumento della decretazione di urgenza – che la Costituzione vuole *eccezionale* – e la deroga al percorso legislativo ordinario. Ebbene, a smentire gli allarmi dei considerando introduttivi del decreto valgono poche considerazioni:

a) gli sbarchi si sono ridotti negli ultimi anni di oltre il 90%; quale è la straordinaria necessità e urgenza di attribuire – con decreto – il potere di chiudere i porti al Ministro dell'interno?;

b) i campionati di calcio (ove massimamente si esprime la violenza

ultras) sono terminati; quale è la straordinaria necessità e urgenza di intervenire con decreto per inasprire il trattamento penale e processuale degli *ultras* (e non solo loro)? Si vuole forse assicurare la sicurezza ai tornei dei bar?

Tali forse grossolane osservazioni sono – si spera – funzionali a mettere in luce che nel caso qui in esame si tenta di costruire un immaginario – fondato su paure non del tutto confermate da dati di realtà – che giustifica un rilevante spostamento di potere da assemblee legislative a potere esecutivo. Spostamento di potere che risulta ancor più preoccupante ove si consideri che con la decretazione sono state anche introdotte disposizioni di carattere penale [30].

Orbene: al riguardo, non si può però ignorare che la Corte costituzionale a partire dalla metà degli anni novanta ha cominciato a prendere maggiormente "sul serio" i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, rilevando che «l'esistenza e l'adeguatezza della situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale quale il decreto legge, ne costituiscono un requisito di validità costituzionale, sicché l'eventuale palese mancanza di esso configura (...) un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge» [31].

Non si tratta di puntualizzazioni dettate da vacuo formalismo; si tratta piuttosto di preoccupate considerazioni che hanno ad oggetto l'equilibrio tra i poteri dello Stato: «l'art. 77 Cost., nel porsi in via d'eccezione, sia pure temporanea, rispetto all'ordinaria potestà legislativa attribuita al massimo organo rappresentativo della sovranità popolare, si colloca al centro delle relazioni tra Governo e Parlamento e l'utilizzo, più o meno marcato, dello strumento ivi delineato attesta il concreto atteggiarsi della forma di governo della Repubblica e ne registra le relative evoluzioni o oscillazioni» [32]. È di tutta evidenza che – nel caso del decreto *sicurezza* – il pendolo del potere si allontana da piazza Montecitorio e oscilla verso Palazzo Chigi (e, ancor più marcatamente, verso il Viminale).

Secondo. Lo spostamento di potere non si manifesta solo sul piano dei rapporti istituzionali. Esso si manifesta anche sul piano delle autorità pubbliche cui sono assegnati poteri di immediata coercizione sulle libertà dell'individuo.

Con il decreto *sicurezza-bis* l'arresto in *cd. flagranza differita* diventa istituto non più temporaneo, non più eccezionale e non più circoscritto al contenimento di un solo fenomeno criminale (la violenza negli stadi); esso entra in pianta stabile nel nostro ordinamento e per un numero significativo di ipotesi, attribuendo il potere di privazione della libertà personale degli individui non solo all'autorità giudiziaria (in ossequio alla riserva di giurisdizione stabilita dall'art. 13 Cost.), ma anche all'autorità di pubblica sicurezza (e anche in via preventiva). La previsione dell'art. 10, comma 6-*quater*, dl n. 14 del 2017 (come modificato dal decreto *sicurezza-bis*) appare difficilmente riconducibile alla nozione di «casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge» in cui si tollera che l'autorità di Pubblica sicurezza possa privare taluno della libertà personale (sacra e inviolabile, secondo la Costituzione) prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria (art. 13, comma 3, Cost.), così come le estensioni del campo applicativo del fermo *al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 384 cpp* previste dall'art. 77 del *cd. codice antimafia*.

Vedremo cosa ne penserà la Consulta, ove mai venga interpellata. Per ora, ci si limita a registrare con una certa preoccupazione questo spostamento di potere coercitivo dalla giurisdizione all'amministrazione di pubblica sicurezza (ove è ragionevole ritenere sia minore il livello delle garanzie).

Terzo. In materia di diritto punitivo – sia esso diritto penale sia esso diritto amministrativo – il decreto *sicurezza-bis* si caratterizza per il fatto che esso introduce una serie di previsioni derogatorie rispetto alla disciplina generale: viene individuato un nemico [il comandante di una nave di una ong; il manifestante di piazza un po' violento; l'*ultras* di una squadra di calcio] e, individuato il nemico, i suoi comportamenti assumono – per l'identità di chi li pone in essere o per il contesto in cui avvengono [una manifestazione di piazza] – un accresciuto disvalore e diventano destinatari di un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a

quello ordinario.

Anche questo è un fenomeno non nuovo che, tuttavia, va sempre più affermandosi nella legislazione degli ultimi anni; peraltro – come insegna tra gli altri il decreto Minniti – è un fenomeno che si afferma in modo indifferente alla matrice progressista o conservatrice delle contingenti forze di maggioranza. Tale linea di tendenza era già ampiamente rappresentata dal “primo decreto sicurezza” proposto dal Ministro Salvini (il decreto legge n. 113 del 2018) [33] e trova con il decreto sicurezza-bis una nuova muscolare conferma.

Come detto, si tratta di linee di tendenza non nuove; già nel 2006 si era osservato che uno dei fenomeni più evidenti che caratterizza la legislazione in materia penale degli ultimi anni «è il tramonto (anche sotto il profilo formale) dell’uguaglianza, con conseguente progressiva sostituzione al diritto *eguale* di una sorta di diritto *differenziato*», sì da poter individuare sistemi punitivi diversi: i codici “dei briganti” e i codici “dei galantuomini” [34].

L’esperienza storica insegna che – a fronte dell’introduzione nell’ordinamento di elementi di diritto speciale o di diritto penale differenziato – occorre mantenere alta la vigilanza: un elemento di diritto differenziato oggi può riguardare soltanto gli *ultras*; domani tutta la città. Vengono in mente le parole di Luigi Ferrajoli (sebbene ad altro proposito): Ferrajoli, a proposito delle ricadute sulla cultura giuridica della legislazione speciale negli anni del terrorismo, scrive: «Queste ferite non si sono rimarginate. Esse hanno mutato, ben più che le leggi, la cultura dei giudici, consolidandosi nelle prassi e nelle deontologie professionali. E poiché le prassi sono sempre un gradino più in basso della legalità formale – per quanto dissestata – lo sfascio giudiziario delle garanzie ha superato di gran lunga i guasti legislativi (...)» [35].

Ecco: c’è da augurarsi che la preoccupata analisi di Ferrajoli non rappresenti una cupa profezia per il presente e il futuro prossimo e che la giurisprudenza sappia conservare alta la sensibilità delle garanzie costituzionalmente tutelate.

[1] Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Ministero dell’interno, Sbarchi e accoglienza dei migranti: tutti i dati, leggibile su <http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati>. I dati vengono aggiornati quotidianamente nell’apposito “cruscotto statistico” (indirizzo consultato il 16 giugno 2019).

[2] Anche se – va detto – il dettato dell’art 11, comma 1-ter, d.lgs n. 286/1998 novellato dal cd. decreto sicurezza-bis non si applica al naviglio militare.

[3] Per una fotografia piuttosto chiara di tale parte del decreto, vds. <https://www.notizie.it/politica/2019/06/16/sea-watch-salvini-divieto/>

[4] Sul tema, in breve tempo, si è accumulata una consistente letteratura. Limitandosi ai riferimenti essenziali, rimandiamo ai contributi comparsi in questa *Rivista on-line*, per cui cfr. L. Maserà, *La richiesta di autorizzazione a procedere nel caso Diciotti*, 29 gennaio 2019, http://questionegiustizia.it/articolo/la-richiesta-di-autorizzazione-a-procedere-nel-caso-diciotti_29-01-2019.php; E. Santoro, *I fondamenti del costituzionalismo alla prova del caso Diciotti: il sindacato sulle decisioni parlamentari e il punto di equilibrio fra poteri*, 14 marzo 2019, <http://www.questionegiustizia.it/articolo/i-fondamenti-del-costituzionalismo-alla-prova-del-14-03-2019.php>; A. Ciervo, *Ancora sul parere della Giunta del Senato per le immunità sul caso Diciotti*, 18 marzo 2019, http://questionegiustizia.it/articolo/ancora-sul-parere-della-giunta-del-senato-per-le-immunita-sul-caso-diciotti_18-03-2019.php.

[5] Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata in Italia con legge n. 689 del 1994.

[6] Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – la cd. convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea – fatta a Londra nel 1974 e ratificata dall’Italia con la legge n. 313 del 1980.

[7] Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare – cd. Convenzione SAR – fatta ad Amburgo nel 1979 e ratificata in Italia con legge n. 147 del 1989 e cui è stata altresì data attuazione con norme di dettaglio dettate con dPR n. 662 del 1994.

[8] Relativamente alle convenzioni internazionali relative alle operazioni *Save and Rescue* (SAR), nonché relativamente alla possibile individuazione di *place of safety* in territorio libico o maltese, vds. F. Vassallo Paleologo, *Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento interno*, in *Questione Giustizia trimestrale*, n. 2/2018, http://questionegiustizia.it/rivista/2018/2/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranozionale-enell-ordinamento-interno_548.php. Si rimanda, in particolare, alla lettura dei paragrafi 4 e ss.

[9] È il caso di evidenziare che il Commissario per i diritti umani presso il CoE è un’istituzione indipendente; per la dichiarazione del 18 giugno 2019, vds. <https://www.coe.int/t/web/portal/-/member-states-must-assume-more-responsibility-for-rescuing-migrants-at-sea-and-protecting-their-rights>; di rilievo sono altresì le raccomandazioni sul soccorso di migranti nel Mediterraneo, vds. <https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-168094eb87> (a pag. 28 il riferimento alla Libia come porto non sicuro).

[10] Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, conclusa il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 24 luglio 1954, n. 722. Per un esame approfondito (benché aggiornato al 2013) dei contenuti di tale convenzione, si veda – tra le molte fonti possibili – ASGI, *Lo status di rifugiato*, a cura di N. Morandi e P. Bonetti, http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf.

[11] UNHCR, *L’UNHCR chiede all’Italia di riconsiderare un decreto che penalizzerebbe i salvataggi in mare nel Mediterraneo centrale*, 12 giugno 2019, <https://www.unhcr.it/news/lunhcr-chiede-allitalia-riconsiderare-un-decreto-penalizzerebbe-salvataggi-mare-nel-mediterraneo-centrale.html>.

[12] Per avere un’idea di quali siano i rischi ai quali sono esposti i migranti in caso di respingimento in Libia, UNHCR, Libia: rifugiati e migranti tenuti prigionieri dai trafficanti in condizioni drammatiche, 17 ottobre 2017, <https://www.unhcr.it/news/aggiornamenti/libia-rifugiati-migranti-tenuti-prigionieri-dai-trafficanti-condizioni-drammatiche.html>; vds. anche Corte di assise di Milano, sentenza del 10 ottobre 2017, pubblicata con nota redazionale, in questa *Rivista on-line*, 3 aprile 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/campi-libici-l-inferno-nel-deserto-la-sentenza-della-corte-di-assise-di-milano_03-04-2018.php; tale sentenza è annotata da G. Battarino, *I campi di raccolta libici: un’istituzione concentrazionaria*, in *Questione giustizia trimestrale*, n. 2/2018, http://questionegiustizia.it/rivista/2018/2/i-campi-di-raccolta-libici-un-istituzione-concentrazionaria_550.php.

[13] Per una accurata disamina delle disposizioni qui di interesse, cfr. V. Zagrebelsky-R. Chenal-L. Tomasi, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna, 2016, pp. 343 ss.

[14] A partire dalla sentenza Corte Edu, *Caso Soering c. Regno Unito*, 7 luglio 1989 n. 14038/1988, la Corte Edu ritiene gli Stati membri responsabili non solo degli atti di tortura o trattamenti inumani e degradanti a loro direttamente attribuibili, ma anche per l’esposizione di taluno ad un simile rischio in un Paese terzo.

[15] Sentenza molto nota e oggetto di numerosissimi commenti; ci si limita qui a richiamare uno dei primi commenti alla sentenza, C. Favilli, *Secca condanna dell’Italia per i rimpatri in alto mare verso la Libia*, *Questione giustizia* n. 3/2012, ed. Franco Angeli, pp. 199 ss.

[16] Sulla normativa UE, per una prima lettura, cfr. V. Zagrebelsky-R. Chenal-L. Tomasi, *Manuale*, cit., pp. 346 ss. Per una rassegna ben più approfondita, si rimanda al fascicolo monografico di *Questione Giustizia trimestrale*, n. 2/2018, *L’ospite straniero. La protezione internazionale nel sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali*,

<http://questionegiustizia.it/rivista/2018-2.php>.

[17] Sebbene, in questo caso, sia problematico ipotizzare che i migranti riescano a conferire una procura ad un difensore che agisca nel loro interesse.

[18] Per l'esame di un caso di contestata violazione del delitto di violenza privata da parte dell'autorità giudiziaria catanese, cfr. A. Natale, *Open Arms: l'avviso di conclusione indagini. Se la disobbedienza diventa violenza...*, in questa *Rivista on-line*, 18 dicembre 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/open-arms-l-avviso-di-conclusione-indagini-se-la-disobbedienza-diventa-violenza_18-12-2018.php.

[19] È stato osservato – riferendosi a manifestazioni pacifiche – che «oggetto della tutela dell'art. 17 Cost. è il diritto di ciascuno di stare fisicamente insieme con altri. Politicamente, il significato più rilevante di tale proclamazione costituzionale risiede nella possibilità, così riconosciuta ai cittadini, di contrapporsi, anche fisicamente, ai detentori del potere nella discussione dei problemi, nella elaborazione collettiva di proposte politiche, e, soprattutto, nelle manifestazioni e nei cortei di protesta»; cfr. A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali, Lezioni (parte speciale, II), Libertà di riunione*, Cedam, Padova, 1988, pp. 291 ss.

[20] Per G. Santalucia, «la deviazione dal modello codicistico di flagranza e quasi flagranza è forte ed evidente. Non è tanto lo spazio temporale delle trentasei ore [ora 48, n.d.e.] a segnare la distanza, quanto la caratteristica che le indagini non proseguono senza soluzione di continuità a seguito della diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, che poi si cura dell'inseguimento e quindi delle attività dirette a rintracciare le persone sottoposte ad indagine»; G. Santalucia, *Processo, ordine pubblico, sicurezza*, in *Questione Giustizia*, ed. Franco Angeli, n. 4/2006, p. 772.

[21] A commento del dl n. 28 del 2003, cfr. O. Forlenza, *Per la convalida in questura il rischio dell'illegittimità*, *Guida al diritto* n. 46/2004, pp. 30 ss.; M. Laudì, *Violenza negli stadi: le nuove misure di repressione. Il commento, Diritto Penale e Processo* n. 10/2003, pp. 946 e V. Spigarelli, *Ecco perché la flagranza differita si deve ritenere incostituzionale*, *Diritto e giustizia* n. 18/2003, pp. 13 ss.

[22] Così A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali, Lezioni (parte speciale, I)*, Cedam, Padova, 1985, p. 181.

[23] Cfr. Sez. 6, n. 17178 del 18 aprile 2007 - dep. 04 maggio 2007, Dinoi, Rv. 23645101, annotata da D. Perugia, *Violenza negli stadi ed arresto in flagranza "differita": vecchie e nuove perplessità*, *Giurisprudenza Italiana* n. 8-9/2008, pp. 2040 ss.

[24] Così – in uno splendido fascicolo monografico dedicato al *diritto penale del nemico* – N. Rossi, *Ordine pubblico, apparati della sicurezza, sistema giudiziario*, in *Questione Giustizia*, ed. Franco Angeli, n. 4/2006, p. 820.

[25] Così sempre N. Rossi, *Ordine pubblico*, cit., p. 819.

[26] Così l'art. 10, comma 6-*quater*, dl n. 14 del 2017 nella sua versione originaria: «6-*quater*. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino al 30 giugno 2020».

[27] Art. 14, dl 53 del 2019 (disposizioni in materia di arresto in flagranza differita): «1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: (a) al comma 6-*ter*, le parole “fino al 30 giugno 2020” sono soppresse; (b) al comma 6-*quater*, il secondo periodo è soppresso».

[28] Sebbene, stando a retroscena giornalistici, in un primo momento si fosse ipotizzato che detto piano straordinario dovesse essere gestito dal Ministro dell'interno...

[29] Stando alle statistiche del Dap, al 31 maggio 2019, nei 190 istituti presenti sul territorio nazionale – a fronte di una capienza regolamentare di 50.528 posti, erano presenti 60.476 detenuti; maggiori informazioni su https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST193636&previousPage=mg_1_14.

[30] Per inciso: va evidenziato che vi sono anche (minoritarie) posizioni in dottrina per cui «il decreto legge non può essere fonte di norme penali, in quanto, in caso di mancata conversione, risultano non più reversibili gli effetti sulla libertà personale (...) prodotti da un decreto legge che preveda nuove incriminazioni o inasprisca un preesistente trattamento sanzionatorio»; così E. Dolcini-G. Marinucci, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, VI ed. (aggiornata da E. Dolcini e G.L. Gatta), 2017, p. 44.

[31] Cfr. Corte costituzionale – Servizio studi, a cura di Riccardo Nevola, *La decretazione di urgenza nella giurisprudenza costituzionale*, 2017, p. 23.

[32] Cfr. Corte costituzionale – Servizio studi, a cura di Riccardo Nevola, *La decretazione di urgenza nella giurisprudenza costituzionale*, 2017, pp. 17 ss.

[33] Per la cui analisi, cfr. L. Pepino, *Le nuove norme su immigrazione e sicurezza: punire i poveri*, in questa *Rivista on-line*, 12 dicembre 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-norme-su-immigrazione-e-sicurezza-punire-i-poveri_12-12-2018.php.

[34] Così, L. Pepino, *La giustizia, i giudici e il paradigma del nemico*, in *Questione giustizia*, ed. Franco Angeli, n. 4/2006, 846.

[35] L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 8^a edizione, 2004, p. 857.

20 giugno 2019

fonte: [Questione Giustizia: newsletter Magistratura Democratica - http://www.questionegiustizia.it/](http://www.questionegiustizia.it/)
link: http://www.questionegiustizia.it/articolo/a-proposito-del-decreto-sicurezza-bis_20-06-2019.php?nl=144

Approfondimenti

Beni comuni

Referendum sull'acqua, otto anni fa (di Emilio Molinari)

Sono passati otto anni da quando 27 milioni di italiani, un popolo, si pronunciarono per l'acqua pubblica e ora il Parlamento sta per cancellare in sordina la legge di iniziativa popolare.

Sono passati otto anni e sembra un secolo per gente che ha perso la memoria. Eppure otto anni fa, il 12/13 di giugno, 27 milioni di italiani si pronunciavano per l'acqua pubblica.

Un popolo si recò alle urne, un popolo vero, non sospinto dai partiti che remavano tutti contro, non sollecitati dai talk show, quasi tutti altrettanto contro, solo popolo e comitati e autorganizzazione dal basso.

Otto anni non sono il “decennale” ma forse vale la pena lo stesso di celebrare questo anniversario, dal momento che il parlamento sta cancellando in sordina la nostra legge di iniziativa popolare.

Nel frattempo l'UNICEF e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dicono che: *1 persona su 3 nel mondo non ha accesso ad acqua sicura da bere. Circa 2,2 miliardi di persone nel mondo non hanno servizi di acqua potabile gestiti in sicurezza, 4,2 miliardi non hanno bagni gestiti in sicurezza e 3 miliardi non hanno servizi di base per lavarsi le mani.*

Si muore per questo, si scappa dal proprio paese per questo.

Forse m'illudo, ma è possibile promuovere una iniziativa pubblica, grande, con tutti coloro che hanno continuato a lavorare per l'acqua diritto umano e bene Comune. Con gli intellettuali e gli artisti che generosamente ci diedero una mano. Con i ragazzi che chiedono di fermare il riscaldamento della terra, con il movimento ecofemminista delle donne, con chi mette in piazza con il Gay Pride centinaia di migliaia di persone, con chi si batte per i diritti degli emigranti, con i sindacati e i pensionati, con chi si riconosce nella Laudato SI' di Papa Francesco. Con chi ha fede, con chi non ce l'ha e con chi per un verso o per l'altro vuole restare umano.

Perché non si può restare indifferenti di fronte a un simile scempio della vita e della democrazia.

Quelli dell'acqua hanno anticipato i grandi temi odierni dell'esaurirsi delle risorse idriche, del clima e delle emigrazioni ambientali. E detto da tempo: Salvare l'acqua è Salvare il Pianeta è Salvare la democrazia.

Salvare il ciclo dell'acqua che dà la vita, salvarlo dagli inquinamenti, dagli abusi del consumismo, dalle predazioni, dalle mani criminali delle multinazionali, dal degrado della politica e dall'indifferenza che genera mostri.

Senza retorica, credo che con il 12 Giugno del 2011 abbiamo fatto storia, cultura, linguaggio.

Abbiamo parlato a tutti, eliminato divisioni e creato ponti tra tante diversità.

Bisogna celebrarlo oggi, quel referendum, anche se ne resta poco, visti i risultati, ma se non altro per ricordarlo a chi l'acqua l'ha messa tra le sue 5 stelle e oggi governa ed è quindi doppiamente tenuto al rispetto della volontà popolare.

Celebrarlo, per dire a chi fa incrudelire il popolo per governare, che il popolo italiano sull'acqua "senza padroni e senza profitti", si è già pronunciato unito: di destra, di sinistra, sovranista, europeista, uomo o donna e leghisti compresi. Solo popolo, solo umano.

Celebrarlo, per dire non solo ai dirigenti, ma al popolo del PD, che non serve scaricare in continuazione, dopo averli osannati, i propri segretari senza mai scaricare le devastanti politiche perseguite.

Interrogatevi una buona volta su quanto male avete fatto alla democrazia e a voi stessi, perseguendo la svendita di tutto ciò che è pubblico e boicottando il voto referendario. Cancellandolo avete perso una grande occasione per fermare la vostra deriva. Non avete capito che ciò che si manifestava con quel referendum così trasversale, così autonomo, era l'ultimo sussulto di umanità, di solidarietà, di comunità, che il nostro popolo esprimeva, prima di sprofondare nel livore, nell'egoismo, nel: *prima gli italiani, prima casa mia, prima io.*

Dite ai vostri dirigenti, pentiti di aver abbandonato le classi sociali meno abbienti, se non pensano debbano pentirsi per ciò che hanno determinato le privatizzazioni... e la devastazione dello stato sociale.

Smarcatevi da Salvini, sostenete la legge d'iniziativa popolare sull'acqua pubblica. Ripartite dalle città, dall'acqua, dal suo essere bene comune pubblico, dalla sua sicurezza che è la salute. Fatevi promotori dell'unica grande opera di civiltà e di cultura del diritto umano: quella di riparare la rete idrica italiana che perde il 60% dell'acqua, proprio dove è gestita privatamente, creando con questo nuovi posti di lavoro.

Le nubi di destra sovrastano il Paese? E' vero e m'inquietano.

Ma aver distrutto nella gente ogni idea collettiva, ogni idea di cosa

pubblica e svenduto ai privati beni e servizi fondamentali per vivere insieme, non c'entra forse con ciò che di nero si addensa all'orizzonte?

Ripensare dopo otto anni al referendum sull'acqua, vuol dire ripensare alla politica, quella vera, ripensare al popolo a quello della Costituzione.

Io non conto nulla, solo penso che finché mi regge il fiato ho il diritto di indignarmi per tanti errori e tanta indifferenza.

fonte: Sbilanciamoci Info - <http://sbilanciamoci.info/> (segnalato da: Giuliano Ciampolini)

link: <http://sbilanciamoci.info/referendum-sullacqua-otto-anni-fa/>

Politica e democrazia

Il silenzio come resistenza politica (di Pablo Bujalance)

Sociologo, antropologo, docente alla Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Scienze Umane Marc Bloch di Strasburgo, il pensatore francese David Le Breton (Le Mans, 1953) incarna come pochi dei suoi contemporanei la migliore tradizione intellettuale del suo paese. In Italia ha pubblicato molti libri di successo, come [Sul silenzio. Fuggire dal rumore del mondo](#), [Il mondo a piedi. Elogio della marcia](#) e [Fuggire da sé. Una tentazione contemporanea](#), in cui punta su forme concrete di resistenza di fronte alla disumanizzazione del presente.

Mi permetta una domanda piuttosto elementare per cominciare: lei definisce il silenzio come forma di resistenza, ma da dove nasce il rumore?

Gran parte del nostro rapporto con il rumore deriva dallo sviluppo tecnologico, specialmente nella sua natura più portatile: portiamo sempre addosso dispositivi che ci ricordano che siamo connessi, che ci avvisano quando abbiamo ricevuto un messaggio, che organizzano i nostri orari fondati sul rumore. Questa situazione è venuta a combinarsi con quelle che avevano già preso forma del secolo XX come abitudini contrarie al silenzio, in special modo nelle grandi città, governate dal traffico e da numerose varietà di inquinamento acustico. In questo contesto, il silenzio implica una forma di resistenza, un modo di mantenere una dimensione interiore al sicuro dalle aggressioni esterne. Il silenzio ci permette di essere consapevoli della connessione che manteniamo con questo spazio interiore, la rende visibile, mentre il rumore la nasconde.

Un altro modo che abbiamo di connetterci con il nostro interiore è camminare, che si svolge nello stesso silenzio.

Forse il problema più grande è che, alla comunicazione, sono stati tolti i meccanismi propri della conversazione ed è diventata altamente utilitaria, basata su dispositivi portatili. E la pressione psicologica che sopportiamo per accumularli è enorme.

È più facile coltivare e incoraggiare il silenzio in Oriente che in Europa e negli Stati Uniti, per esempio?

Sì, nella tradizione giapponese c'è una nozione molto importante di disciplina interiore che si è cristallizzata in sistemi di pensiero come la filosofia zen. Diciamo che in Oriente sono molto avanti, ma le invasioni contro le quali conviene opporre resistenza, sono già le stesse.

Che cosa risponderebbe a coloro che sostengono che il silenzio è una confessione di ignoranza?

Il silenzio è l'espressione più vera ed effettiva delle cose innominabili. E la consapevolezza che ci sono determinate esperienze per le quali il linguaggio non serve o non basta, è un aspetto decisivo della conoscenza. In questo senso, **le tradizioni come il cristianesimo, in cui il silenzio è molto importante, sono rivelatrici: la saggezza è finalizzata a comprendere ciò che non può essere detto, ciò che trascende il linguaggio.** In questa stessa tradizione, il silenzio è un modo di avvicinarsi a Dio, che si può anche interpretare come conoscenza. Possiamo usare il silenzio per

conoscere meglio noi stessi, per isolarci dal rumore. E questo è un valore da rivendicare nel presente.

A proposito di fuggire da sé stessi, penso alla psicologia costruttivista e agli autori come Jean Piaget. Sarebbe possibile formulare una psicologia della decostruzione per la personalità?

Sì, è possibile arrivare a questo attraverso una disciplina, esercitandosi nel silenzio. Come ti ti raccontavo, in Giappone questa disciplina è una cosa molto comune. Possiamo andare aprendo nella nostra routine quotidiana, buchi per il silenzio, per meditare e incontrarci con noi stessi e, con la disciplina adeguata, questi buchi saranno ogni volta maggiori. La mia più grande esperienza in questo senso, quella definitiva, è stata sul Cammino di Santiago: quando finalmente sono arrivato a Compostela, ho capito di essermi completamente trasformato dopo molti giorni in marcia e in assoluto silenzio. È stata una rinascita.

In Francia avete una grande tradizione del camminare con [Balzac](#) e la figura del [flâneur](#).

Sì, camminare nelle città, vagare senza una meta concreta. Non solo Balzac, anche Flaubert lo sosteneva. E per i [situazionisti](#) divenne una questione fondamentale. [Camminare è un altro modo di diventare consapevoli di sé stessi, di ricomporsi nel proprio corpo, nel respiro, nel silenzio interiore.](#) C'è chi, nel Medioevo, si riuniva a camminare nel deserto, ma [la pratica del camminare nelle città è associata al piacere. Si tratta di godere di ciò che si percepisce, di deliziarsi con le attrazioni che la città ti offre attraverso i sensi.](#) È un'attività edonistica. Anche Jean Baudrillard e gli intellettuali che si mossero sulla scia di Sartre la definirono in questo modo, come una pratica contraria al puritanesimo.

È a causa di questa peculiare resistenza che chi cammina senza meta viene considerato folle?

Esatto, ed è per questo che [il camminare, così come il silenzio, è una forma di resistenza politica. Non appena esci di casa e ti muovi, ti ritrovi immediatamente condizionato da criteri utilitaristici che chiariscono perfettamente dove devi andare, da che parte e in che modo.](#)

Camminare per camminare, eliminando dalla pratica qualsiasi tipo di apprezzamento inutile, con una decisa intenzione di contemplazione, implica una resistenza contro quell'utilitarismo e, contemporaneamente, anche contro il nazionalismo, che è il suo principale benefattore. [Camminare ti permette di avvertire la bellezza della Cattedrale, il gatto giocoso che lì si nasconde, i colori del tramonto, senza altro fine, perché questo è tutto il suo fine: la contemplazione del mondo. Di fronte a un utilitarismo che concepisce il mondo come mezzo di produzione, il camminatore assimila il mondo contenuto nelle città come un fine in sé stesso. E questo, ovvio, è contrario alla logica imperante.](#) Da qui il legame con la follia.

Tuttavia, con le trasformazioni in centri commerciali, e penso nel cuore della stessa Málaga, le città non sono diventate i peggiori nemici dei camminatori?

Sì, non ha tutti i torti. In effetti, [tutte le grandi città, siano esse Parigi o Tokyo, sono già diventate aree commerciali.](#) È molto importante che le città trovino un equilibrio tra le risorse che garantiscono la loro prosperità e la qualità della vita di coloro che risiedono in esse. Altrimenti, le città diventano entità disumanizzanti. Il fatto di camminare per le strade senza alcun interesse a comprare o spendere soldi, vagando senza meta, qua e là, solo per il gusto di farlo, è anche un modo di renderle più umane, di ribellarsi agli ordini che convertono tutte e ognuna delle interazioni umane in un processo economico.

Tornando al silenzio, l'industria culturale non è stata uno dei principali canali del rumore nell'ultimo mezzo secolo?

Sì, è così. Sono d'accordo. Nel mio libro [Du Silence](#) ho trattato questa questione. Perché, alla fine, l'industria culturale diventa una forma di potere politico. Un'attività culturale dovrebbe essere orientata sull'incontro con sé stessi, al riconoscersi dentro, allo stabilire un dialogo

intimo senza uscire dal sé, aiutandosi con gli strumenti che la cultura dovrebbe mettere a disposizione. Abbiamo, invece, una cultura che è sempre più di massa e meno di persone, una cultura in cui è impossibile riconoscersi. Attraverso il silenzio è importante anche opporre resistenza alle forme invasive della cultura.

Fonte: blog del [proyecto lemu](#), fonte originale: [Diario de Sevilla](#)

Traduzione per Comune-info: I'x Valexina

Video della Conferenza a La Térmica, centro della cultura contemporanea della Diputación de Málaga, prima della quale Le Breton ha concesso l'intervista: <https://www.laternicamalaga.com/directo-encuentro-david-breton-ciclo-hablar-del-silencio/>

David Le Breton: “Il camminatore è un rivoluzionario”

Videointervista al Salone del Libro di Torino

fonte: Comune-info - <http://comune-info.net/>

link: <https://comune-info.net/il-silenzio-come-resistenza-politica/>

[Dove abbiamo perso la bussola? \(di Raúl Zibechi\)](#)

Non è certo una novità che molti esponenti politici e intellettuali che si dicono progressisti o di sinistra siano reticenti nella condanna delle repressioni compiute dalla propria parte politica. Accade oggi, in América Latina, con le strumentali differenze che si invocano tra gli omicidi di Berta Cáceres o Marielle Franco e quello di Samir Flores, ucciso per la sua lotta contro i megaprogetti nel Messico di López Obrador. Il caso più scandaloso resta però quello del Nicaragua di Daniel Ortega e Rosario Murillo. Un governo “anti-imperialista” aggrappato a un potere personale e dispotico, che non esita a praticare la tortura contro gli oppositori e ha rinchiuso nelle carceri più persone di quante ce ne fossero ai tempi della dittatura di Somoza, prima della rivoluzione sandinista tradita da Ortega. La bussola che è stata persa, rileva Raúl Zibechi, è quella dell'etica, che non si recupera facendo discorsi ma re-imparando ad ascoltare e accettando le decisioni collettive di popoli che, in cinque secoli, mai hanno potuto essere incasellate dentro ambiti istituzionali. Il resto è vuoto sproloquio.

Gli omicidi della brasiliana [Marielle Franco](#) (marzo 2018) e dell'honduregna [Berta Cáceres](#) (marzo 2016) sono stati crimini politici. Ne convengono movimenti, partiti di sinistra e intellettuali progressisti. Erano entrambe donne *de abajo* (del basso) e del colore della terra, femministe che resistevano al patriarcato e al capitalismo. Con ragione piena quei crimini sono stati attribuiti all'alleanza tra imprese multinazionali, governi e milizie paramilitari, che in ogni paese assume forme diverse che però favoriscono sempre l'uno per cento più potente della popolazione.

La vita della contadino náhuatl [Samir Flores](#) aveva molte similitudini con quelle di Berta e Marielle: era nato in basso e si era opposto al capitalismo neoliberista che nella sua terra (Amilcingo, Stato messicano di Morelos) si concretizza in grandi opere di infrastruttura, così come in Honduras, dove Berta aveva fatto resistenza a un progetto idroelettrico per lo “sviluppo” del paese. Tre persone che hanno vissuto e sono morte a testa alta, difendendo la dignità dei loro popoli diventati un ostacolo per l'accumulazione di capitale.

Essendo i contesti dei crimini tanto simili, bisogna capire perché accademici e professionisti, che si dicono progressisti, stabiliscono differenze e chiedono che non venga politicizzato l'assassinio di Samir, che considerano invece una questione di polizia. Si tratta di tre crimini di Stato, come quelli di Ayotzinapa, per i quali abbiamo sempre indicato la responsabilità dei governi di turno.

La sola cosa che giustificerebbe un trattamento differente è che in Brasile e in Honduras ci sono governi di destra, accusati di complicità con i crimini. In Messico, invece, il discorso progressista dell'attuale governo (non le sue azioni) lo scagionerebbe da ogni responsabilità. A

mio modo di vedere, **siamo di fronte a un argomento meschino e povero**. È evidente che i discorsi e le parole non possono modificare i fatti e, soprattutto, **non ha senso applicare parametri differenti a situazioni simili**. Se Ayotzinapa porta la responsabilità del governo di Peña Nieto, se Marielle e Berta quella dei rispettivi governi, non c'è modo di eludere la responsabilità per l'assassinio di Samir.

Percorrendo quel cammino si arriva a uno sproposito da cui sarebbe difficile far ritorno, al limite dell'aberrazione. **La cosa più sconcertante delle sinistre del continente si chiama, per ora, Nicaragua. Daniel Ortega non perde l'occasione di menzionare il suo presunto "antimperialismo", mentre il suo governo, secondo un recente rapporto di Amnesty International, continua a instaurare "un clima di terrore, dove ogni tentativo di esercitare la libertà d'espressione e il diritto a riunirsi pacificamente è punito con la repressione"**.

La comandante sandinista Mónica Baltodano [denuncia le penose condizioni carcerarie dei detenuti](#), ammalati a causa del consumo di acque putrescenti e le condizioni sanitarie deplorabili. **Secondo Baltodano, non ci sono mai state tante persone imprigionate in Nicaragua. Sono detenute in condizioni peggiori di quelle che subivano i prigionieri di Somoza, come lei stessa può testimoniare per esperienza diretta.**

In Nicaragua [si torturano i detenuti con i metodi bestiali delle dittature](#). **Buona parte della sinistra, tuttavia, continua a sostenere il regime neo-somozista di Ortega, compresi alcuni intellettuali**. In questo periodo incerto di decadenza dell'Impero e delle sinistre, le parole non valgono niente o, parafrasando il poeta, certe voci valgono meno, "molto meno dell'urina dei cani".

Che le parole mascherino realtà che si pretende occultare, perché risulta scomodo accettarle, ormai è diventato la norma.

Il progressismo è, in primo luogo, una costruzione del discorso. Solo del discorso, perché non produce cambiamenti strutturali. La chiave di ogni vera trasformazione non è altro che il potere popolare, le decisioni che prendono quelli che stanno in basso, non le politiche di quelli che stanno in alto, per quanto "rivoluzionarie" esse si dicano. **Questo punto è tanto decisivo, che potrebbe perfino definirsi una rivoluzione non per la presa del potere, ma per l'organizzazione di massa di quelli in basso, nel modo in cui essi la decidano.**

In secondo luogo, **il centro del conflitto del progressismo è diretto contro i popoli e non contro il capitale e le destre, come invece pretendono di farci credere gli intellettuali progressisti**. Questo punto è nodale ed è quello che permette di stabilire differenze tra i progressismi (accondiscendenti con i rapporti di forza ereditati e limitati nel gestire l'esistente) e altri processi che, bene o male, pretendono di superare almeno lo stato attuale delle cose.

I nemici che attacca il progressismo sono il popolo mapuche (al quale è stata applicata la legge antiterrorismo), **i movimenti del giugno del 2013 in Brasile, e i popoli originari**, in generale e ora quelli del Messico in particolare, per citare i più evidenti.

La bussola che è stata persa è l'etica. Che non si recupera con discorsi ma ascoltando i popoli, accettando le loro decisioni collettive che, mai in cinque secoli, hanno potuto essere incasellate dentro ambiti istituzionali. Il resto è vuoto sproloquio che pretende solo di proteggere quelli in alto e di annichilire i popoli.

Fonte: [La Jornada](#)

Traduzione per *Comune-info*: marco calabria

fonte: *Comune-info* - <http://comune-info.net/>

link: <https://comune-info.net/dove-abbiamo-perso-la-bussola/>

[Sottrarre consenso alla violenza \(di Maria G. Di Rienzo\)](#)

16 giugno 2019: "Roma, "Toglietevi la maglietta del cinema America,

siete antifascisti!" Aggrediti 4 ventenni a Trastevere. – L'attacco da parte di una decina di persone la scorsa notte alle 4 del mattino. I ragazzi avevano trascorso la serata in piazza San Cosimato per seguire le proiezioni cinematografiche. Bottigliate, pugni, insulti e testate con minacce affinché i ragazzi levassero le magliette. Il più grave è ricoverato con una frattura al naso."

Immagino conosciate la notizia e abbiate letto le attestazioni di solidarietà agli aggrediti di politici / artisti nonché la dichiarazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Aspettiamo le necessarie verifiche, ma se i fatti fossero confermati sarebbe un episodio gravissimo, aggravato dalla intolleranza ideologica".

Poiché ogni tipo di violenza non accade per caso e in un vuoto, riguardo a quella di tipo "politico" forse il sig. Conte dovrebbe dare un'occhiata spassionata a membri e operato del suo governo. La relazione di quest'ultimo con il popolo italiano comprende purtroppo:

1. Allarmismo, proclami di emergenze, individuazione di nemici esterni per i problemi del Paese e promesse correlate di risolvere le situazioni di forza, con il pugno di ferro.

L'effetto di questo atteggiamento è rendere le persone preoccupate, costantemente allerta e insicure. La retorica di guerra non prevede soluzioni nonviolente. Chi la riceve è aggressivamente invitato a schierarsi dalla parte "giusta" o, se non vuole farlo, indicato come complice che guadagna occultamente dalle situazioni di disagio e sfidato a risolvere personalmente i problemi di una nazione intera. ("Mi chiedo chi li paga", "Le risorse boldriniane", "I migranti può portarsi a casa sua" ecc.)

2. L'esposizione al pubblico ludibrio degli oppositori politici. Le opinioni diverse o contrastanti non sono affrontate come tali, e se del caso smantellate nel merito: è chi le professa che dev'essere schernito, insultato, deriso e delegittimato. La discussione si sposta ad esempio da quel che una donna politica sostiene su una questione precisa a quanto la stessa risponda ad arbitrari canoni di "femminilità" e "bellezza": se non funziona, resta sempre valida l'esortazione sessista a "tornare a casa, in cucina, a fare la calza", eccetera. Lo scopo del trattamento è umiliare chi lo riceve, spezzandone in tal modo la volontà di continuare a parlare / agire. L'effetto di ciò sui testimoni (il popolo italiano) include le reazioni psicologiche note come "identificazione con l'aggressore" – *non voglio diventare un bersaglio come lei/lui, meglio stare dalla parte di chi tira al bersaglio* e, poiché l'aggressore ha uno status molto alto, "sottomissione" – *questa persona ha il potere di far intervenire la polizia e la magistratura contro di me, non è saggio contrastarla*.

3. Un lunghissima, ininterrotta storia di corruzione. La quale, ovviamente, oltre ad essere di incoraggiamento a chiunque voglia violare le leggi, incorpora un'inquietante narrazione per cui compiere reati è fonte di ricompense, riconoscimenti e gratificazioni: il politico corrotto ottiene il veto del Parlamento ai procedimenti legali nei suoi confronti, oppure assoluzioni e prescrizioni; nel contempo il suo schieramento gli giura massima fedeltà e se può lo "promuove" conferendogli cariche ulteriori.

4. La reiterata e urlata convinzione che chi vince (le elezioni) prende tutto ed è legittimato a fare qualsiasi cosa. Però questo scenario descrive una dittatura: anche Hitler fu votato, ma in una democrazia le cose non stanno così. I vincoli costituzionali delimitano il potere politico proprio perché esso non vada oltre le sue funzioni, intaccando diritti e libertà del popolo sovrano.

Capite bene che la manifesta intolleranza di questo assetto non può aspettarsi di generare o favorire "tolleranza ideologica" nei cittadini a cui si rivolge. Episodi simili a quello di Trastevere, in tale contesto, sono destinati a ripetersi. La condanna della violenza, però, non può limitarsi agli attestati di solidarietà alle vittime di aggressione: **è necessario che noi si sottragga sistematicamente il consenso alla violenza stessa**. Perciò, per quanto la sirena ci tenti e per quanto ossessivo e pervasivo sia il suo canto, noi dobbiamo smettere di usare lo stesso linguaggio, gli stessi troppi, gli stessi atteggiamenti degli aggressori. Vi sto dicendo di *scansarvi*, sempre, come forma di lotta e resistenza: non accettate il terreno di

scontro che vi viene imposto ne' gli attrezzi che ne fanno parte (dileggio, volgarità, assalti verbali e fisici), portate i vostri oppositori a un livello diverso dove debbano esaminare e argomentare quel che fanno, ostracizzate la loro violenza come metodo inaccettabile di avere relazioni fra creature viventi. Richiede più abilità e intelligenza e passione e impegno del semplice prendere a testate sul naso chi non ci piace ma ragazze/i, non ve l'avevano già detto che la rivoluzione non è un pranzo di gala?

Maria G. Di Rienzo

fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo - <https://lunanuvola.wordpress.com/>
link: <https://lunanuvola.wordpress.com/2019/06/17/sottrarre-consenso-alla-violenza/>

Povertà e Flat Tax (di Umberto Franchi)

La fotografia sulla povertà emessa dall'Istat, evidenzia come in Italia vi siano, nonostante il reddito di cittadinanza, oltre 5 milioni di poveri assoluti e 9 milioni di persone in povertà relativa (14.000.000 di poveri).

Ma quali sono le cause? Queste:

1. la ricchezza e la crescita del Pil viene redistribuita in modo disuguale con i ricchi che si arricchiscono ancor di più ed i poveri che si impoveriscono ancor di più aumentando le disuguaglianze;
2. la disoccupazione molto alta, oltre il 30% tra i giovani, assieme al lavoro precario sottopagato, e' il fattore scatenante della povertà ... ed il salario minimo per legge 9 euro lordi circa 6 euro netti l'ora, anche se necessario, non risolverà il problema.

Ma la cosa più preoccupante riguarda la proposta di FLAT TAX che vorrebbe Salvini, la quale aumenterebbe a dismisura le disuguaglianze con una forte riduzione delle tasse ai ceti ricchi (oltre il 50%) rispetto a quello che pagano ora mentre ai poveri non andrebbe quasi niente.

E' FALSA la tesi di Salvini secondo cui se le imprese risparmiano, hanno i soldi per fare assunzioni di lavoratori, perché le imprese assumono solo se hanno più ordinativi... più commesse... ma per avere più ordinativi il popolo medio e povero dovrebbe consumare di più cosa che non può avvenire se non vengono incrementati fortemente i salari e le pensioni.

Salvini bleffa e con la FLAT TAX e si fa Paladino dei ricchi, che già detengono il 55% di tutta la ricchezza, contro i poveri che lo hanno votato... dovrebbe chiedere una patrimoniale ai ricchi per agevolare i poveri ed invece fa l'esatto contrario ...

Salvini e' un Robin Hood alla rovescia, toglie risorse ai poveri che potrebbero essere investite nel risanamento dei territori e creare nuovo lavoro o per migliorare lo stato sociale ed i servizi... per dare più soldi a chi e' già ricco...MA FINO A QUANDO?

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3293

Politiche sociali

Nomadi: Caro Rutelli, ricordi? Noi sì (di Carlo Stassola - Associazione 21 luglio)

Il 17 giugno di 25 anni fa in una conferenza stampa scintillante il sindaco di Roma annunciava il Piano Nomadi. 5.000 erano i rom censiti nella Capitale e 5.000 sono oggi; 18 i campi riconosciuti, oggi sono solo uno in meno. Intanto oggi in città il razzismo è perfino "aumentato e con esso il flusso di denaro speso attorno al 'sistema campi'... - scrive Carlo Stassola, all'epoca residente della baracca n. 109 di Casilino 900 - amputando le speranze di vita di tre generazioni di rifugiati dell'ex Jugoslavia. Tutto parte da qui, dal 17 giugno 1994. Poi la storia si è ripetuta sino ad oggi con le solite conferenze stampa trionfistiche di Walter Veltroni, Gianni Alemanno e Virginia Raggi..."

È un pomeriggio fresco a **Roma** quando, il **15 giugno 1994** viene comunicata alla stampa l'organizzazione di un'importante conferenza stampa in Campidoglio per il venerdì successivo. All'evento "Le iniziative del Comune di Roma per i nomadi che vivono nella Capitale" interverrà il sindaco **Francesco Rutelli**, l'assessore alle Politiche sociali **Amedeo Piva** e **Maurizio Bartolucci**, 40enne, presidente della Commissione Politiche sociali.

Sette mesi prima, era stato eletto a sindaco della città il giovane Francesco Rutelli, che si era buttato in una competizione elettorale che per la prima volta prevedeva l'elezione del sindaco con il voto diretto dei cittadini. La Capitale è affogata in una crisi economica, politica e morale ed è ferma intenzione del neo sindaco mutare profondamente la struttura economica, l'organizzazione istituzionale e politica, la pianificazione urbanistica e infrastrutturale.

Il 17 giugno di venticinque anni fa, nella Sala della Protomoteca, davanti ai giornalisti, consiglieri comunali e rappresentanti dell'associazionismo laico e cattolico, l'annuncio del primo cittadino: "Oggi vi presentiamo per la prima volta il '**Piano Nomadi**', che rappresenta la prima tappa di un cammino che contiamo di risolvere progressivamente e di concludere. I campi nomadi diventeranno degli spazi organizzati per quanto riguarda la vivibilità, la civiltà e la sicurezza della comunità romana. Dai 18 attuali insediamenti, passeremo a dieci campi sosta organizzati. Il percorso sarà lungo, non sarà semplice. È un grande processo di trasformazione. Maggiore controllo e un processo irreversibile di risanamento e di civile convivenza nei campi esistenti. I campi abusivi naturalmente non ci potranno essere. Gli abitanti dei campi sosta regolari saranno in possesso di un tesserino personale e le loro auto, per accedere al campo, avranno un contrassegno". **Per Roma è una giornata storica**: nascono quel giorno i "campi nomadi" come spazi progettati e gestiti dall'istituzione comunale.

A seguire i dettagli presentati dall'assessore Piva: "I lavori da fare nei campi sono molti: l'allacciamento elettrico, l'allacciamento in foglia, lavori di bonifica, la recinzione di tutti i campi. La recinzione sarà fatta in tutti i campi, a tutela dei cittadini per il controllo dei campi, ma anche a tutela dei nomadi stessi. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dall'Ufficio speciale immigrazione. Siamo sicuri che per la fine dell'estate i dieci campi saranno realizzati e funzionanti. Per un nomade, per vivere a Roma sarà fondamentale accettare di stabilirsi nei campi stabiliti dall'amministrazione comunale".

"Abbiamo tutti la sensazione - confida al microfono il presidente Bartolucci - che ci stiamo apprestando a mettere in campo il passaggio dall'emergenza alla programmazione". Mentre **Massimo Converso**, presidente dell'Opera Nomadi, rivela: "Noi sosteniamo completamente il Piano di questa amministrazione. Siamo d'accordo su tutto. I campi rom servono a controllare il problema. Questo è un Piano razionale, coraggioso e concreto".

Sono passati venticinque anni. Cinquemila erano i rom censiti nella Capitale e cinquemila sono oggi. Diciotto i campi riconosciuti; oggi sono solo uno in meno. In città è aumentato il razzismo e con esso il flusso di denaro speso attorno al "sistema campi" che nell'ultimo quarto di secolo ha raggiunto una cifra non lontana dal mezzo miliardo di euro. Nella Capitale quello del "sistema campi" è stato per 25 anni un business che ha infettato organizzazioni ed enti di volontariato e intossicato la città, amputando le speranze di vita di tre generazioni di rifugiati dell'ex Jugoslavia. Tutto parte da qui, dal 17 giugno 1994. Poi la storia si è ripetuta sino ad oggi con le solite conferenze stampa trionfistiche di Walter Veltroni e Gianni Alemanno ("Il nostro Piano Nomadi è una rivoluzione copernicana. Cancellaremo quella che per Roma è una vergogna", presentazione del Piano il 31 luglio 2009) fino ad arrivare a **Virginia Raggi, che il 31 maggio 2017, accompagnata anche lei dall'assessore alle Politiche sociali e dalla presidente della Commissione Politiche sociali ha annunciato alla stampa, nella stessa Sala della Protomoteca: "Veramente per noi oggi è un giorno molto importante perché possiamo annunciare in maniera molto netta che finalmente a Roma saranno superati i campi rom. Saranno avviati progetti, campo per campo, insieme ai Municipi".**

Cambiano i termini ma resta immutata la spettacolarizzazione dell'annuncio e soprattutto ciò che segue: i rom di Roma restano nei campi e i soldi continuano a scorrere. Senza che nessuno abbia l'umiltà di imparare qualcosa dal passato.

Carlo Stasolla oggi è presidente dell'Associazione 21 luglio. Il 17 giugno 1994 viveva con la moglie e il figlio nella baracca n.109 di Casilino 900 e andò ad ascoltare il sindaco di Roma. Questo articolo è apparso anche su un blog del fattoquotidiano.it (con il titolo *Roma, 'il Piano Nomadi è una rivoluzione'*. Ma da 25 anni sentiamo le stesse promesse) e qui con il consenso dell'autore

fonte: Comune-info - <http://comune-info.net/>

link: <https://comune-info.net/carro-rutelli-ricordi-noi-si/>

Religioni

Ricordiamoci che il popolo aveva scelto Barabba (di Pietro Cappè)

In merito al voto dei cattolici che hanno scelto Salvini, gli interventi più diversi, da quelli dei Tradizionalisti fino a Matzuzzi del Foglio, individuano una sconfitta o almeno una debolezza nella "politica sociale" di Francesco, che non ha saputo convincere i propri figli a seguirlo sulla strada dei "ponti" opposti ai "muri".

Il Presidente della Fondazione Lepanto, Roberto de Mattei, ha dichiarato che "il leader politico (Salvini) riconosce il primato della religione e della morale sulla politica". ... "Non è casuale che Salvini sia apparso davanti alle telecamere con il **crocifisso** in mano. Il messaggio di Salvini suona come rimprovero al Papa. Ecco perché gli elettori hanno apprezzato. **Il vero grande sconfitto di queste elezioni è Papa Francesco**, che ha abdicato al suo ruolo..."

Tre semplici considerazioni.

Innanzitutto il messaggio di quel tale vissuto oltre duemila anni fa in Galilea e poi crocifisso è un messaggio di speranza ma anche di grande responsabilità: è un messaggio *esigente*, che invita ad una attenzione all'"altro", perfino al nemico, così totale da presentarsi come un evento straordinario nella storia umana. La stessa sensibilità e attenzione Gesù richiede da chi si dichiara suo seguace. Certo, questa è una interpretazione ma non l'unica del suo messaggio. Nella storia della Chiesa accanto a un Francesco d'Assisi, cattolico ortodosso, è possibile incontrare spesso anche un frate Cipolla delle Novelle del Boccaccio. Si tratta di scegliere da che parte stare.

In secondo luogo parte dell'elettorato cattolico che ha votato Salvini e Salvini compreso evidenziano la loro ignoranza completa riguardo al contenuto esplicitato da Gesù nel Vangelo; che il cattolicesimo fosse per molti italiani un rito simbolico da "usare" per il matrimonio, il battesimo e in caso di morte è un fatto così noto che le stesse elezioni possono confermare. Il bacio di Salvini, come il segno della croce dei calciatori e il crocifisso al collo di certi personaggi, tutti gesti pubblici e ostentati a scapito della preghiera silenziosa e intima, non sono, di per sé, gesti di autentica religione, assomigliano più alle superstizioni antiche (per carità, accettabili comunque, contenti loro) che non al sacro rito da rivolgersi a l'Onnipotente.

Infine papa Francesco, non è a capo di una azienda multinazionale né di un partito: egli stesso si è definito "vescovo" di una città importante, pastore e consigliere dei vescovi cattolici. Il suo compito non è riscuotere consensi ma indicare un percorso. Prima di lui qualcuno è partito con una dozzina di persone, che l'hanno tradito ed è stato "abbandonato" anche da suo Padre: una sconfitta totale?

fonte: RED - ResilienzaDemocratica - <https://red-resilienzademocratica.it/>

link: <https://red-resilienzademocratica.it/?p=1036>

Associazioni

Lettera al Presidente della Regione Toscana per la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio (di Associazione Amici del Padule di Fucecchio)

Gentile Presidente, le scriviamo nuovamente per sollecitare una soluzione tempestiva e di buon senso alla vertenza relativa alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.

La nostra associazione conosce bene questa vicenda, in quanto nasce (nel giugno del 2015) su iniziativa di un gruppo di volontari che già operavano a fianco del personale del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio nella gestione della Riserva Naturale omonima. Il nostro statuto ha una forte connotazione negli ambiti della conservazione della biodiversità e nella diffusione di una cultura naturalistica ed ambientale ad ogni livello: attività queste che, nel contesto della Valdinievole, riteniamo siano state svolte in maniera professionale dal CRDP, a cui va anche il merito di aver saputo coinvolgere molti cittadini nella gestione dei beni pubblici costituiti dalle aree e dalle strutture della Riserva Naturale.

La Riserva Naturale peraltro è un'area relativamente piccola rispetto all'intero bacino palustre (circa il 10% della superficie complessiva) e il CRDP opera per la sua gestione con criteri tecnico-scientifici, avvalendosi del contributo di figure professionali qualificate e della collaborazione di soggetti di ricerca autorevoli, con ciò avvantaggiando anche le altre aree del Padule e consentendo a tutti di godere della bellezza dell'area protetta.

La collaborazione in atto fra il CRDP e la nostra associazione nasce pertanto dalla condivisione di un progetto ed ha avuto come esito la capacità di tenere in piedi per anni un prezioso servizio di apertura al pubblico e di manutenzione minima delle strutture dell'area protetta, anche in condizioni di assenza di finanziamenti pubblici, di incertezza amministrativa e di difficoltà politiche. Questo quadro tuttavia appare non più sostenibile, né risulta accettabile una soluzione di frazionamento dei beni strumentali della riserva naturale, che per loro natura e per i vincoli legati ai finanziamenti ottenuti per la loro edificazione, non possono essere separati e/o destinati ad altre funzioni.

Nell'incontro che, assieme alle associazioni ambientaliste LIPU, WWF, Legambiente e Italia Nostra, abbiamo avuto in data 23 maggio us con il Suo Capo di Gabinetto e l'Assessore all'Ambiente, è **stata da tutti indicata ai suoi collaboratori la strada "ordinaria" prevista dalla L.R. 30/2015, ovvero quella della stipula di una convenzione fra la Regione ed il CRDP, in risposta alla manifestazione di interesse recentemente avanzata da quest'ultimo. Né più e né meno ciò che è stato fatto a partire dal 2017, per numerose altre riserve naturali, anche in presenza di soggetti aventi natura privata. In questo caso, la presenza nel Centro delle associazioni ambientaliste nazionali avvalorata ulteriormente la coerenza di questa scelta.**

D'altra parte, come testimoniato anche dalla manifestazione dell'11 maggio scorso, l'ampio apprezzamento ricevuto dal CRDP da parte di tutti coloro che hanno avuto modo di entrare a contatto con questa realtà (visitatori, studenti, ricercatori, insegnanti, guide ambientali, volontari ecc.), dovrebbe incoraggiare questo tipo di soluzione, che appare a nostro avviso la più ragionevole rispetto all'interesse generale. Naturalmente la Regione Toscana, in quanto soggetto gestore, dovrebbe esercitare le attività di indirizzo e di controllo, che fino al 2014 sono state esercitate, con rigore, dalla Provincia di Pistoia.

Auspiciando che questi siano gli esiti della concertazione in essere, le inviamo i nostri più cordiali saluti.

Simona Petrassi

Presidente Ass. Amici del Padule di Fucecchio

Massa e Cozzile, 18 giugno 2019

Lettera inviata al Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi

(segnalato da: Simona Petrassi)

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3291

La nuova proposta del Ministro Salvini: crediti formativi agli studenti che donano sangue. Gelli “anche l’Oms sconsiglia il ricorso al dono di sangue non volontario” (di CESVOT Toscana)

E’ di qualche giorno fa la notizia che il ministro degli interni Matteo Salvini propone di ricompensare con crediti formativi «chi dona il sangue, sia nei licei che negli istituti tecnici e nelle università», in modo da incentivare coloro che «hanno paura dell’ago o hanno qualche dubbio (...)». Questa intenzione declina in maniera più soft quella già proposta l’anno scorso, sempre dal Ministro, di rendere obbligatoria la donazione di sangue per gli studenti.

In una nota il **presidente di Cesvot Federico Gelli** dichiara: “la risposta alla proposta del ministro è già arrivata dalle organizzazioni del settore, Avis in primis. Mi preme però sottolineare che sull’argomento, delicato e sostanziale, della donazione del sangue gratuita o ricompensata, esistono da tempo linee guida e raccomandazioni di organizzazioni internazionali e nazionali.

Ricordo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità - agenzia delle Nazioni Unite specializzata per le questioni sanitarie - suggerisce che il sangue dovrebbe essere ottenuto esclusivamente su base volontaria e sconsiglia fortemente il ricorso al dono non volontario. E il motivo non è solo etico ma anche di sicurezza. Un donatore incentivato da motivazioni *estrinseche* è un donatore meno affidabile, che potrebbe omettere informazioni per non perdere l’incentivo ambito.

C’è poi la questione etica e culturale che non è assolutamente secondaria: questa proposta trascura e ignora completamente i presupposti sui quali nascono e lavorano le organizzazioni del terzo settore e che sono legati al dono, alla gratuità ed alla reciprocità. E’ chiaro, dunque, che il tema è molto più complesso e delicato di come si vorrebbe far credere e che il terzo settore si aspetta che la politica non trascuri né le conoscenze acquisite né l’identità di un settore così importante per la qualità della vita della nazione, pena risultare drammaticamente superficiale”.

Firenze, 18 giugno 2019.

Cristiana Guccinelli

Responsabile Ufficio stampa Cesvot

329 3709406

comunicazione@cesvot.it

fonte: CESVOT

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3292